SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149º — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. **28.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura . . . . Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2007.

Modalità delle prestazioni sanitarie esterne dei medici in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 21 dicembre 2007.

Disposizioni in materia di autorizzazione alla produzione di medicinali . . . . Pag. 6

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 7 febbraio 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Liquigas, in Milano . . . . Pag. 9

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 21 gennaio 2008.

Procedura di iscrizione al registro nazionale di varietà di mais . . . . Pag. 10

Ministero dei trasporti

DECRETO 1º febbraio 2008.

Designazione della Società LA.P.I. S.p.A. - Laboratorio Prevenzione Incendi, in Prato, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE . . . . Pag. 54

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 6 febbraio 2008.

Modifica dei decreti 11 luglio 2006 e 24 ottobre 2007, relativi ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca . . . . Pag. 55

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Savona . . . . Pag. 57

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 16 gennaio 2008.

Consultazione pubblica relativa alla modifica dell'articolo 40 della deliberazione n. 417/06/CONS, a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente. (Deliberazione n. 26/08/CONS) . . . . Pag. 58

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una richiesta di *referendum* . . . . Pag. 60

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 13 e 14 febbraio 2008 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 60

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato dell'Istituto nazionale di statistica, recante: «Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di dicembre 2007, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).» . . . . Pag. 61

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 30 ottobre 2007.

Lotta obbligatoria contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. Recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE.

08A01097

RITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. **28.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura ed, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 2;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la facoltà del Governo di emanare decreti legislativi integrativi e correttivi ai decreti legislativi di cui al comma 1, nonché l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della citata direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati ed essendo decorsi i termini per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni in materia di controlli metrologici

1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis (Esclusioni dal campo di applicazione).* — 1. Al fine di favorire la possibilità per i consumatori di acquistare latte crudo, non preconfezionato, in piccole quantità predeterminate, fino ad un massimo di cinque litri per ciascuna erogazione, i distributori automatici per la vendita di tale prodotto al consumatore, il quale deve essere munito di adeguato recipiente, sono esonerati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/22/CE dalle procedure di valutazione di conformità, dall'apposizione delle marcature di cui agli articoli 5 e 13 e dai controlli previsti dall'articolo 14, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di commercializzazione del latte e di sicurezza alimentare. I distributori in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo possono essere utilizzati senza essere sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli ambiti di controllo a tutela dei consumatori e le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 effettuate da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1.

2. I distributori di cui al comma 1 devono in ogni caso soddisfare le seguenti condizioni:

a) l'iscrizione apposta sul distributore deve indicare che la quantità di latte offerta è da considerarsi come quantità minima garantita;

b) deve essere indicata la ragione sociale dell'esercente, la sua sede più vicina ed i relativi recapiti e, con indicazione separata, le istruzioni d'uso;

c) l'esercente deve assicurare il corretto funzionamento e la verificazione a cadenza biennale del dispositivo di dosaggio le cui risultanze devono essere messe a disposizione degli organi di vigilanza.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro (*ad interim*) della giustizia*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2004/22/CE è pubblicata in G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 135. L'art. 1, comma 5, e l'allegato *B* della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, S.O., così recitano:

«Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

1.-4. *(Omissis).*

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*.».

«Allegato *B*

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.».

Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2007, n. 64, S.O.

Note all'art. 1:

— Per la direttiva 2004/22/CE, vedi note alle premesse.

L'art. 14, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, così recita:

«Art. 14 *(Vigilanza sul mercato)*. — 1. I soggetti individuati con successivo decreto ministeriale, diversi da quelli di cui all'art. 9, svolgono attività di vigilanza sul mercato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità competente per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.».

08G0047

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2007.

Modalità delle prestazioni sanitarie esterne dei medici in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche;

Visto il comma 800 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)»;

Visto il proprio decreto 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2005, come modificato dal decreto 21 gennaio 2006;

Considerato che, ai sensi del citato comma 800 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, occorre definire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità per lo svolgimento di attività professionale esterna da parte dei consiglieri e referendari medici in servizio presso l'Ufficio del medico competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto pertanto di dover procedere a dare attuazione alla suddetta norma di legge, anche in considerazione della necessità di assicurare al personale

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

medico in questione la migliore valorizzazione delle competenze acquisite ed il costante aggiornamento professionale;

Decreta:

Art. 1.

Attività professionali esterne

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi e incarichi, i consiglieri e i referendari medici in servizio presso l'Ufficio del medico competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono svolgere, presso soggetti pubblici e privati, attività professionali sanitarie esterne non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, con esclusione di quelle comportanti vincoli di subordinazione.

2. Le predette attività potranno essere svolte esclusivamente al di fuori della sede di servizio e dell'impegno di lavoro ai sensi dell'art. 19, primo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VIII sottoscritto in data 13 aprile 2006, non potranno comportate oneri di alcun genere per l'amministrazione di appartenenza e non dovranno in alcun modo arrecare pregiudizio alle funzioni ed ai compiti istituzionali connessi alla posizione di lavoro ricoperta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai medici appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di fuori ruolo, comando o altro analogo provvedimento.

Art. 2.

Oneri

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A01223

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2007.

Disposizioni in materia di autorizzazione alla produzione di medicinali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Visto in particolare l'art. 50, comma 1, del predetto decreto legislativo, con il quale viene stabilito che l'AIFA autorizza la produzione di medicinali sul territorio nazionale e il comma 8 del predetto articolo, con il quale viene stabilito che l'AIFA invia all'EMEA copia delle autorizzazioni alla produzione di medicinali rilasciate ai sensi dell'art. 50;

Visto, inoltre, in particolare, l'art. 53, comma 9, del predetto decreto legislativo, con il quale viene stabilito che l'AIFA inserisce i certificati di conformità alle norme di buona fabbricazione dalla stessa rilasciati nella banca dati comunitaria tenuta dall'EMEA per conto della Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, recante «Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali»;

Visto l'art. 3, comma 1 della direttiva 2003/94/CE della Commissione dell'8 ottobre 2003 che stabilisce che gli Stati membri devono tenere conto del documento pubblicato dall'EMEA per conto della Commissione: «Compilation Of Community Procedures On Inspections And Exchange Of Information»;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1997 recante «Modalità per la vigilanza sulle officine di produzione di medicinali e relative disposizioni in materia di autorizzazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997;

Visti gli atti d'ufficio relativi alle autorizzazioni alla produzione di medicinali rilasciate alle officine farmaceutiche;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ravvisata la necessità di adeguare le forme farmaceutiche a quelle previste dai modelli di autorizzazione alla produzione e importazione (EMEA/INS/GMP/313549/2006) e di Certificato di conformità alle Norme di Buona Fabbricazione (EMEA/INS/GMP/313556/2006 corr) previsti nel documento pubblicato dall'EMEA per conto della Commissione: «Compilation Of Community Procedures On Inspections And Exchange Of Information»;

Rilevato che la corretta specificazione delle forme farmaceutiche rileva ai fini delle indicazioni da riportare nella domanda di autorizzazione all'immissione in commercio e nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, oltre che ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione alla produzione di medicinali rilasciata dall'AIFA ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 deve essere predisposta utilizzando le forme farmaceutiche e le attività di produzione previste nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Le autorizzazioni alla produzione di medicinali precedentemente rilasciate alle officine farmaceutiche in base alle forme farmaceutiche dei medicinali previste dall'allegato del decreto ministeriale 10 febbraio 1997 rimangono valide fino al rilascio di una nuova autorizzazione da parte dell'AIFA.

Art. 3.

1. L'AIFA pubblica un comunicato recante la tabella di conversione tra le forme farmaceutiche dei medicinali precedentemente autorizzate e le nuove forme farmaceutiche e attività di produzione.

Art. 4.

1. Ogni ulteriore eventuale modifica e aggiornamento delle forme farmaceutiche e delle attività di produzione previste nei modelli di autorizzazione alla produzione e importazione (EMEA/INS/GMP/313549/2006) e nel Certificato di conformità alle Norme di Buona Fabbricazione (EMEA/INS/GMP/313556/2006 corr) della Commissione pubblicati dall'EMEA nel documento «Compilation Of Community Procedures On Inspections And Exchange Of Information» sarà comunicato e reso operativo dall'AIFA dandone avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

1. Il decreto ministeriale 10 febbraio 1997 recante «Modalità per la vigilanza sulle officine di produzione di medicinali e relative disposizioni in materia di autorizzazione» è abrogato. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Ministro: TURCO

ALLEGATO

Elaborato in base alle forme farmaceutiche e alle attività di produzione previste nel modello di Autorizzazione alla produzione e importazione (EMEA/INS/GMP/313549/2006) e di certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione (EMEA/INS/GMP/313556/2006 corr) del documento pubblicato dall'EMEA per conto della Commissione: «Compilation Of Community Procedures On Inspections And Exchange Of Information». Le sotto elencate forme farmaceutiche e attività di produzione si possono applicare ai medicinali e ai medicinali sperimentali per uso umano in accordo allo schema previsto nei sopra citati modelli dell'EMEA. I requisiti speciali, qualora pertinenti, sono associati alle relative forme farmaceutiche e corrispondono agli equivalenti «Special Requirements» individuati dall'EMEA per i medicinali ad uso umano ai fini della compilazione della banca dati comunitaria EudraGMP.

Parte 1

Operazioni di produzione

1.1 Prodotti sterili:

1.1.1 Preparati in asepsi:

1.1.1.1 Liquidi di grande volume;

1.1.1.2 Liofilizzati;

1.1.1.3 Semi-solidi;

1.1.1.4 Liquidi di piccolo volume;

1.1.1.5 Solidi e impianti;

1.1.1.6 Altri prodotti preparati in asepsi (da specificare).

1.1.2 Sterilizzati terminalmente:

1.1.2.1 Liquidi di grande volume;

1.1.2.2 Semi-solidi;

1.1.2.3 Liquidi di piccolo volume;

1.1.2.4 Solidi e impianti;

1.1.2.5 Altri prodotti sterilizzati terminalmente (da specificare).

1.1.3 Solo certificazione del lotto.

1.2 Prodotti non sterili:

1.2.1 Prodotti non sterili:

1.2.1.1 Capsule rigide;

1.2.1.2 Capsule molli;

1.2.1.3 Gomme da masticare;

1.2.1.4 Matrici impregnate;

1.2.1.5 Liquidi per uso esterno;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.2.1.6 Liquidi per uso interno;
1.2.1.7 Gas medicinali;
1.2.1.8 Altre forme farmaceutiche solide;
1.2.1.9 Preparazioni pressurizzate;
1.2.1.10 Generatori di radionuclidi;
1.2.1.11 Semi-solidi;
1.2.1.12 Supposte;
1.2.1.13 Compresse;
1.2.1.14 Cerotti transdermici;
1.2.1.17 Altri medicinali non sterili (da specificare).

1.2.2 Solo certificazione del lotto.

1.3 Prodotti medicinali biologici:
1.3.1 Prodotti medicinali biologici:
1.3.1.1 Emoderivati;
1.3.1.2 Prodotti immunologici;
1.3.1.3 Prodotti per terapia cellulare;
1.3.1.4 Prodotti per terapia genica;
1.3.1.5 Prodotti biotecnologici;
1.3.1.6 Prodotti da estratti umani o animali;
1.3.1.7 Altri prodotti medicinali biologici (da specificare).

1.3.2 Solo certificazione del lotto:
1.3.2.1 Emoderivati;
1.3.2.2 Prodotti immunologici;
1.3.2.3 Prodotti per terapia cellulare;
1.3.2.4 Prodotti per terapia genica;
1.3.2.5 Prodotti biotecnologici;
1.3.2.6 Prodotti da estratti umani o animali;
1.3.2.7 Altri prodotti medicinali biologici (da specificare).

1.4 Altri prodotti o attività di produzione:
1.4.1 Produzione di:
1.4.1.1 Prodotti vegetali;
1.4.1.2 Prodotti omeopatici;
1.4.1.3 Materie prime biologiche farmacologicamente attive;
1.4.1.4 Altro (da specificare).

1.4.2 Sterilizzazione di sostanze attive/eccipienti/prodotto finito:
1.4.2.1 Filtrazione;
1.4.2.2 Calore secco;
1.4.2.3 Calore umido;
1.4.2.4 Chimico;
1.4.2.5 Irradiazione gamma;
1.4.2.6 Fascio di elettroni;
1.4.3 Altro (da specificare).

1.5 Solo confezionamento:
1.5.1 Confezionamento primario;
1.5.1.1 Capsule dure;
1.5.1.2 Capsule molli;
1.5.1.3 Gomme da masticare;
1.5.1.4 Matrici impregnate;
1.5.1.5 Liquidi per uso esterno;
1.5.1.6 Liquidi per uso interno;
1.5.1.7 Gas medicinali;
1.5.1.8 Altre forme farmaceutiche solide;
1.5.1.9 Preparazioni pressurizzate;
1.5.1.10 Generatori di radionuclidi;
1.5.1.11 Semi-solidi;
1.5.1.12 Supposte;
1.5.1.13 Compresse;
1.5.1.14 Cerotti transdermici;
1.5.1.17 Altri medicinali non sterili (da specificare);
1.5.2 Confezionamento secondario.

1.6 Controlli di qualità:
1.6.1 Microbiologici: sterilità;
1.6.2 Microbiologici: diversi dalla sterilità;
1.6.3 Chimico/Fisici;
1.6.4 Biologici.

Parte 2

Importazione di medicinali

2.1 Controlli di qualità di medicinali importati:
2.1.1 Microbiologici: sterilità;
2.1.2 Microbiologici: diversi dalla sterilità;
2.1.3 Chimico/Fisici;
2.1.4 Biologici.

2.2 Certificazione del lotto di medicinali importati:
2.2.1 Prodotti sterili:
2.2.1.1 Preparati in asepsi;
2.2.1.2 Sterilizzati terminalmente;
2.2.2 Prodotti non sterili;
2.2.3.Prodotti medicinali biologici;
2.2.3.1 Emoderivati;
2.2.3.2 Prodotti immunologici;
2.2.3.3 Prodotti per terapia cellulare;
2.2.3.4 Prodotti per terapia genica;
2.2.3.5 Prodotti biotecnologici;
2.2.3.6 Prodotti da estratti umani o animali;
2.2.3.7 Altri prodotti medicinali biologici (da specificare).

2.2.4 Altre attività di importazione:
2.2.4.1 Radiofarmaci / Generatori di radionuclidi;
2.2.4.2 Gas medicinali;
2.2.4.3 Prodotti vegetali;
2.2.4.4 Prodotti omeopatici;
2.2.4.5 Materie prime biologiche farmacologicamente attive;
2.2.4.6 Altro (da specificare).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Requisiti speciali da associare
alle pertinenti forme farmaceutiche

Antibiotici betalattamici.

Ormoni o sostanze con attività ormonale.

Prostaglandine/citochine.

Citotossici/citostatici.

Immunosoppressori.

Prodotti medicinali contenenti prioni genotossici o teratogeni.

Radiofarmaci.

Altro (da specificare).

08A01202

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 febbraio 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Liquigas, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso, in data 11 aprile 1980, di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.p.A. Liquichimica Ferrandina (Società capogruppo), è stata posta in amministrazione straordinaria e nominato il commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto in data 30 aprile 1980 del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla s.r.l. Liquigas (già S.p.A.) con la preposizione ad essa del medesimo Commissario nominato per la capogruppo;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio 1982, 24 marzo 1982; 30 dicembre 1982, di nomina e conferma del Commissario liquidatore nella persona del dott. Enrico Baldazzi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nelle predette procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati commissari liquidatori i signori: dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno, ed il prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visto il proprio provvedimento in data 6 giugno 2006 con il quale è stata autorizzata la presentazione di proposta di concordato relativa alla società Liquigas s.r.l. con assuntore Liquigas italiana s.r.l.;

Tenuto conto che con sentenza del 16 novembre 2006 depositata il 23 febbraio 2007 il Tribunale di Milano ha omologato la proposta di concordato disponendo che i pagamenti avvenissero entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, a cura del Commissario Liquigas s.r.l.,valendosi della liquidità messa a disposizione dalla Liquigas italiana a carico della quale sono stati posti tutti i residui costi di procedura;

Vista l'istanza pervenuta in data 19 ottobre 2007 con la quale il Collegio commissariale comunica:

di aver condotto a termine le operazioni di pagamento della percentuale concordataria ai creditori iscritti allo stato passivo;

di aver accantonato le somme destinate ai creditori irreperibili;

di aver effettuato una pubblicazione sul quotidiano Corriere della Sera per avvisare i portatori di titoli obbligazionari in ordine alla possibilità di riscuotere le somme di loro spettanza accantonate da parte dell'assuntore Liquigas italiana presso la Banca Intesa San Paolo;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della s.r.l. Liquigas in a.s. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Liquigas s.r.l. in a.s. con sede legale in Milano, via Salomone, 61.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'esecuzione del concordato, ivi compresa la consegna della documentazione al liquidatore della Liquigas s.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 7 febbraio 2008

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

08A01190

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 gennaio 2008.

Procedura di iscrizione al registro nazionale di varietà di mais.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante «Modalità per la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri nazionali di varietà di specie agricole ed orticole»;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale in attuazione delle direttive n. 2003/90/CE e n. 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale in attuazione delle direttive n. 2007/48/CE e n. 2007/49/CE che modificano, rispettivamente, le direttive n. 2003/90/CE e n. 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 27 novembre 2007 ha espresso parere favorevole all'approvazione dei nuovi criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di mais, come risulta dal verbale della stessa riunione;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

La procedura di iscrizione al registro nazionale, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, delle varietà di mais è soggetta ai criteri di cui all'allegato *A* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Alla stessa data le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1984, per quanto specificato nel presente decreto e nell'allegato *A*, non sono più applicabili per le domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà di mais.

Roma, 21 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al "visto" di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *A*

CRITERI E PROCEDURE TECNICHE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DI MAIS (incluso mais dolce e da pop-corn)

PREMESSA

Il lavoro di revisione dei criteri e delle procedure per l'iscrizione di mais è stato predisposto in collaborazione tra Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ente Nazionale Sementi Elette, Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura, Istituto Sperimentale Genetica e Sperimentazione Agraria , ARSIA Toscana , ASSAM Marche, Tutela ambientale Ferrara, ASSPROCER Piemonte e ERSA Friuli.

1. PARTE GENERALE

1.1 Gestione delle prove

Il Centro di coordinamento, nominato dal MIPAAF in occasione dell'approvazione del piano di semina, avvalendosi di un gruppo tecnico costituito dai rappresentanti delle Istituzioni che effettuano le prove, avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica fornita dal costitutore
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova agronomica
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove

Le funzioni del Centro di coordinamento consistono in:

- ricevimento campioni di seme
- preparazione campioni parcellari per tutte le località
- reperimento campioni di varietà di riferimento
- preparazione schema sperimentale
- preparazione delle schede di raccolta dei dati
- elaborazione statistica dei risultati
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- preparazione e invio dei fascicoli per la Commissione Sementi
- preparazione e invio dei fascicoli al costitutore

Il Centro di coordinamento potrà consultare rappresentanti dei costitutori e delle ditte sementiere.

1.2 Questionario tecnico:

Per ciascuna varietà, il costitutore deve presentare un apposito questionario tecnico (*allegato 1*) contenente genealogia, descrizione morfologica (compresa la tipologia di granella), caratteristiche agronomiche e qualitative, modalità con le quali è stata ottenuta, caratteristiche che la differenziano dalle altre varietà note più simili e, ove già disponibile, la descrizione dell'ibrido, dei relativi parentali e delle linee componenti (sulla base dell' *allegato 2A e 2B*).

Qualora venga richiesta l'iscrizione di un componente ai sensi dell'articolo 15 comma IV DPR 1065/73 si procederà alla sola effettuazione della prova descrittiva

Nel caso di mais dolce e da pop corn, viene condotta la sola prova descrittiva.

1.3 Tempi per la presentazione della domanda

La domanda per l'iscrizione della varietà, deve pervenire:

- in originale, completa del questionario tecnico, della scheda descrittiva e della restante documentazione necessaria, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- in copia, alla Regione in cui ha sede il Centro di coordinamento;
- in copia, al Centro di coordinamento, completa di questionario tecnico e scheda descrittiva, preferibilmente in formato elettronico.

entro il:

15 gennaio

1.4 Materiale da inviare al Centro di coordinamento

Il Richiedente deve inviare al Centro di coordinamento, entro il:

15 febbraio

il seguente materiale:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a) le varietà di primo anno 5.000 semi germinabili (o 3 kg di sementi della varietà)
Per le varietà al secondo anno 10.000 semi germinabili (o 3 kg di sementi della varietà)
Qualora le sementi siano trattate con antiparassitari è necessario indicare sul campione inviato il principio attivo utilizzato.
Le caratteristiche di germinabilità e purezza specifica devono permettere un'idonea realizzazione delle prove.

b) Nel caso di ibridi al primo anno di prova devono essere inviati, oltre alla semente dell'ibrido, anche i componenti dello stesso:
2000 semi (o 0,5 kg di sementi) del componente maschile
2000 semi (o 0,5 kg di sementi) del componente femminile
2000 semi (o 0,5 kg di sementi) di ciascuna delle linee che originano i componenti dell'ibrido stesso (nel caso di ibridi a 3 o più vie).

Se i componenti e/o le linee sono iscritte o protette in Italia non ne è richiesto l'invio del seme.
Nel caso che, sui componenti, sia necessario un ulteriore approfondimento, il Centro di Coordinamento, di intesa con il Ministero, può chiedere un nuovo invio di sementi dei costituenti.
Il materiale viene inviato al fine della valutazione della purezza dell'ibrido senza pregiudizio della sua possibile protezione.

1.5 Numero di località

La prova descrittiva viene realizzata in una località/anno.
La prova agronomica:
valutazione della granella

- I anno, tutte le classi FAO — almeno 5 località/anno
- II anno classi FAO 200-300-400 — almeno 8 località/anno
- II anno classi FAO 500-600-700 — almeno 12 località/anno

valutazione trinciato:

- tutte le classi FAO — almeno 3 località/anno

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.6 Durata delle prove

Le prove descrittive e agronomiche vengono normalmente effettuate in due cicli indipendenti di semina.

2. PROVA DESCRITTIVA

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità e comprende una prova in parcella e la caratterizzazione elettroforetica della varietà e dei relativi componenti.

2.1 Condizioni della prova

La popolazione di ogni parcella per le varietà deve essere di almeno 50 piante.
La popolazione di ogni parcella per i componenti deve essere di almeno 50 piante.
Di seguito vengono riportate le dimensioni standard delle parcelle:

	Varietà	Componenti
Lunghezza	7 m	7 m
Larghezza	3 m	1,5 m
Distanza tra le file	0,75m circa	0,75 m circa
n° di file	4	2
superficie	21 m^2	10.5 m^2

Le tecniche colturali devono essere adeguate per un ottimale sviluppo delle piante al fine della migliore espressione dei caratteri.

2.2 Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

Il Centro di coordinamento deve mantenere una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle già note.
La collezione è costituita da materiale di propagazione, scheda descrittiva e, possibilmente, da una riproduzione fotografica della varietà.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La collezione comprende almeno le varietà iscritte o protette a livello comunitario (in particolare le varietà di riferimento CPVO). Sono incluse anche varietà che sono state iscritte o protette in passato o, in casi specifici, comunque conosciute.
Nell'ambito della collezione di riferimento vengono identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità.
In primo luogo va effettuato un raggruppamento delle varietà in prova sulla base dei seguenti caratteri:

a) Pennacchio: epoca di fioritura (car. 6);
b) Spiga: colorazione antocianica delle sete (car. 15);
c) Pianta: altezza (car. 21.1 - 21.2);
d) Spiga: tipo di granella (car. 29)
e) Spiga: colorazione antocianica delle glume del tutolo (car. 32).

Le varietà da utilizzare come testimoni saranno quelle che vengono considerate più simili in rapporto a tale confronto.
Viene tenuta presente nella scelta anche l'origine genetica della varietà in prova.

2.3 <u>Valutazione della distinguibilità</u>

Una varietà è considerata distinta se essa si distingue chiaramente per uno o più caratteri morfo - fisiologici da tutte le altre varietà di cui è nota l'esistenza al momento della domanda di iscrizione.
Per valutare la distinguibilità di un ibrido si effettua un sistema di pre-controllo sulla base dei parentali e della formula secondo le seguenti modalità:

a) descrizione dei parentali con i caratteri dell'*allegato 2A;*
b) controllo della distinzione dei componenti comparati con quelli più simili della collezione di riferimento
c) controllo dell'unicità della formula della varietà rispetto a tutte le altre varietà di cui è nota l'esistenza, partendo da quelle con i componenti più simili;
d) valutazione della distinguibilità della varietà con quelle di formula similare

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.3.1 Caratteri qualitativi

Nel caso di caratteri che mostrano uno stato di espressione discontinuo: due varietà sono diverse se uno o più caratteri manifestano due stati di espressione differenti.

2.3.2 Caratteri quantitativi

Nel caso di caratteri che mostrano una scala continua di espressione sia che questa possa essere osservata o in altri casi misurata: due varietà sono differenti se l'espressione del carattere differisce di almeno uno stato di espressione.

2.4 Valutazione dell'omogeneità

Tutte le osservazioni relative all'omogeneità, devono essere effettuate su almeno 40 individui.

Per valutare l'omogeneità di un ibrido semplice o di un componente, si utilizza la tabella sottostante, nella quale è indicato (per alfa ≤ 0.05 e popolazione standard = 3 %) il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. In aggiunta è ammessa la presenza di altrettanti individui che risultino, all'interno di un ibrido semplice, chiaramente self (autofecondazioni), o nel caso di componenti che risultino chiaramente out-cross.

Numero di piante per parcella	Giudizio negativo se il totale dei fuori-tipo è superiore a:
2-12	1
13-27	2
28-46	3
47-66	4
67-88	5
89-110	6
111-134	7
135-158	8
159-182	9
183-207	10
208-232	11

Per gli ibridi a tre o a quattro vie e le varietà a libera impollinazione, la variabilità degli individui all'interno della varietà non dovrebbe essere superiore alla variabilità di ibridi o varietà comparabili già conosciute.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per gli ibridi a tre o quattro vie, taluni caratteri identificati da una "S" nella scheda di cui all'*allegato 2A e 2B* possono segregare in modo tale che più espressioni dello stesso carattere possano presentarsi contemporaneamente nello stesso ibrido.

2.5 Valutazione della stabilità

Una varietà è stabile se essa resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali a seguito di riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo qualora il suo costitutore abbia definito un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione. Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di omogeneità e differenziabilità.

2.6 Elettroforesi

La descrizione mediante elettroforesi isoenzimatica delle linee parentali e dell'ibrido viene effettuata a complemento della descrizione morfofisiologica dei singoli componenti e dell'ibrido. Scopi dell'analisi elettroforetica sono:

- controllo della formula dell'ibrido;
- valutazione dell'omogeneità
- ausilio ai caratteri morfo-fisiologici nel caso sorgano dubbi sulla distinguibilità.

La metodologia eseguita fa riferimento alla linea guida CPVO TP/2/2. (*Allegato 5)*

2.7 Scheda descrittiva

Viene riportato in *allegato 2A (componenti) e B (varietà)* la scheda descrittiva dei caratteri da rilevare. L'elenco fa riferimento alla lista di caratteri in base alle Linee guida CPVO TP/2/2 del 15/11/2001 e alle relative guide tecniche UPOV (TG2/6 del 04/11/1994 e modifiche del 24/11/1999).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. PROVA AGRONOMICA

Scopo della prova agronomica è quello di valutare per ciascuna varietà le caratteristiche agronomiche, resistenza agli stress biotici e abiotici, potenzialità produttive e l'adattabilità agli areali di coltivazione, nonché particolari attitudini della varietà

Le prove verranno realizzate, a seconda della tipologia produttiva, come riportato in *allegato 3A e 3B*.

Nel caso sia indicata dal costitutore una particolare resistenza a principi attivi di controllo infestanti, saranno organizzate prove specifiche *(allegato 4)*.

Nel caso sia indicata dal costitutore un particolare carattere speciale, potranno essere organizzate prove specifiche.

4. ISCRIZIONE CON UN SOLO ANNO DI PROVE UFFICIALI

Il costitutore ha facoltà di chiedere l'iscrizione sottoponendo la varietà a un solo anno di prove ufficiali.

Anche in questo caso il costitutore deve inviare entro il 15 gennaio, la domanda di iscrizione di cui al punto 1.2 e 1.3 fin dal 1° anno di prove, indicando che intende avvalersi della possibilità fornita dal presente paragrafo e indicando l'ubicazione delle prove descrittive ed agronomiche e dove verranno eventualmente effettuate le analisi di qualità. La descrizione dell'ibrido e dei relativi parentali e linee componenti devono prevedere almeno i caratteri previsti dal questionario tecnico. Il costitutore deve altresì inviare al centro di coordinamento un campione di 500 semi per ciascun parentale e 1000 per l'ibrido entro il 15 febbraio Il Centro di coordinamento ispezionerà le prove in corso a cura del Costitutore.

Al secondo anno di prova (primo anno ufficiale) oltre alla conferma della domanda di iscrizione, che dovrà pervenire entro il 15 gennaio ai destinatari indicati al punto 1.3, dovranno essere inviati:

- i risultati della prova descrittiva effettuate secondo le modalità indicate al punto 2 e pertanto, l'elenco completo dei caratteri della varietà e dei componenti previsti negli *allegati 2A* e *2B* e la valutazione dell'omogeneità. Inoltre il costitutore deve presentare i risultati delle analisi elettroforetiche, secondo il protocollo previsto all'*allegato 5*.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- i risultati della prova agronomica sulla varietà eseguita secondo i protocolli d'esame previsti all'*allegato 3A e 3B*. In particolare dovranno essere rispettati i testimoni utilizzati nelle prove ufficiali e il numero e la distribuzione delle località.

Al centro di coordinamento i risultati delle prove devono essere inviati in forma elettronica.

Inoltre, il costitutore deve inviare (entro il 15 febbraio) il materiale previsto al paragrafo 1.4 per il secondo anno di prove ufficiali al quale deve essere aggiunto l'invio del seme dei parentali previsto al primo anno ufficiale.

Qualora l'anno di prova ufficiale non confermi i risultati forniti dal costitutore al momento della presentazione della domanda, di intesa con il Ministero, su parere della Commissione Sementi, la varietà può essere rinviata ad un secondo anno di prove ufficiali.

5 RAPPORTI CON IL COSTITUTORE

Se sorgessero problemi nel corso delle prove, il costitutore dovrà essere informato tempestivamente. A prova ultimata, i dati saranno inviati al costitutore.

6 COSTI DELLE PROVE

I costi delle prove effettuate secondo le modalità previste nel presente protocollo sono riportati in *allegato 6*.
Qualora il costitutore si avvalga della possibilità di cui al precedente punto 4 il costo, relativamente all'anno di prova realizzato a sua cura, è limitato alla spesa di coordinamento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato 1

QUESTIONARIO TECNICO

1. Specie: MAIS – Zea mays L.

2. Nome e indirizzo del richiedente:

……

……

……

3. Denominazione proposta:

……

……

……

4. Genealogia e informazioni sulle modalità di selezione, mantenimento e riproduzione della varietà:

4.1 Tipo di materiale

a) Linea inbred ❒

b) Ibrido

- Ibrido semplice ❒
- ibrido a tre vie ❒
- ibrido doppio ❒

c) varietà a libera impollinazione ❒

d) altro (specificare) ❒

…………………………………………………………………………………

4.2 Le informazioni sui componenti delle varietà ibride, inclusi i relativi aspetti agronomici , dovranno essere trattate in maniera riservata?

SI ❒ NO ❒

Se SI dare questa informazione su un modulo a parte

Se NO dare questa informazione come di seguito:

Formula

Ibrido semplice

(…………………) x (…………………)

linea femminile linea maschile

Ibrido a tre vie

(……………………………) x (…………………………..)

ibrido semplice linea parentale maschile

(……………………………) x (…………………………..)

linea parentale femminile linea parentale maschile

di un ibrido semplice utilizzato come *componente femminile*

-> Segue

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ibrido doppio

(……………………………..) x (…………………………..)
componente femminile componente maschile

(……………………………..) x (…………………………..)
linea parentale femminile linea parentale maschile
dell'ibrido semplice utilizzato come *componente femminile*

(……………………………..) x (…………………………..)
linea parentale femminile linea parentale maschile
dell'ibrido semplice utilizzato come *componente maschile*

N.B. Se si utilizza il sistema della maschiosterilità, indicare il nome del costitutore della linea parentale femminile:
……………………………………………………………………………………………………

4.3 Origine genetica (da completare per ogni componente nel caso di una varietà ibrida)

- Nome del componente

- Origine genetica

- Parentela con altro genitore già conosciuto

Di propria costituzione si ☐ no ☐
(se no allegare autorizzazione del Costitutore)

- Pubblica ☐

Origine geografica della varietà: la regione e il paese in cui la varietà è stata costituita o selezionata e diffusa

5. Caratteristiche varietali da indicare (i numeri si riferiscono ai codici CPVO TP/2/2 e UPOV TG/2/6 del carattere – si prega di indicare lo stato di espressione più corrispondente alla descrizione varietale)

CPVO	*UPOV*	*CARATTERE*			*VARIETA' DI RIFERIMENTO*
6	**7**	PENNACCHIO: epoca di fioritura (sul terzo mediano dell'asse principale, 50% di piante)			
		1	MOLTO PRECOCE		
		2	DA MOLTO PRECOCE A PRECOCE		KW1069
		3	PRECOCE		F7
		4	DA PRECOCE A MEDIO		F259
		5	MEDIO		W117
		6	DA MEDIO A TARDIVO		A632
		7	TARDIVO		M017
		8	DA TARDIVO A MOLTO TARDIVO		B73
		9	MOLTO TARDIVO		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CPVO	*UPOV*	*CARATTERE*		
15 (S)	**16**	SPIGA: colorazione antocianica delle sete		
		1 ASSENTE		F7
		9 PRESENTE		F2
21.1	**22.1**	ALTEZZA PIANTA LINEE pennacchio incluso		
		1 MOLTO BASSA		F7
		3 BASSA		W117
		5 MEDIO		W182E
		7 ALTA		M017
		9 MOLTO ALTA		
21.2	**22.2**	ALTEZZA PIANTE IBRIDI pennacchio incluso		
		1 MOLTO BASSA		Nano-Dos
		3 BASSA		DK232
		5 MEDIO		Magister
		7 ALTA		Cecilia
		9 MOLTO ALTA		Alimare
29 (S)	**30**	SPIGA: tipo di granella nel terzo mediano della spiga		
		1 VITREO		F2
		2 SEMI-VITREO		F252
		3 INTERMEDIO		C0125
		4 SEMIDENTATO		F259
		5 DENTATO		W401
		6 DOLCE		Jubilee
		7 POP CORN		Iowa Pop
32 (S)	**33**	SPIGA: colorazione antocianica del tutolo		
		1 ASSENTE		F2
		9 PRESENTE		W117

6. Varietà simili e caratteri che li distinguono da esse (con riferimento all'elenco dei caratteri e alla classificazione riportata nella scheda descrittiva).

Denominazione dell'ibrido simile	Carattere in cui l'ibrido simile è differente	Classe di espressione dell'ibrido simile	Classe di espressione dell'ibrido candidato

7. Informazioni complementari per facilitare la determinazione dei caratteri distintivi della varietà

7.1 Si richiede l'esecuzione della prova (vedi punto 3)

- Trinciato ❒
- Granella ❒

7.2 Caratteristiche granella:

- Vitrea ❒
  - Vitreo di tipo Marano (V1) ❒
  - Vitreo di tipo Nostrano dell'Isola (V2) ❒
  - Vitreo tipo "cornè" francese (V3) ❒

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- Vitreo tipo Plata (V4) ❒
- Vitreo con altre origini (V5) ❒

- Granella Bianca (W) ❒
- Granella Waxy (Wx) ❒
- Granella Amilose extender (AE) ❒
- Granella da olio (OL) ❒

7.3 Classe FAO:

200 ❒
300 ❒
400 ❒
500 ❒
600 ❒
700 ❒

7.4 Eventuali resistenze a erbicidi, o agenti patogeni:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

7.5 Eventuali indicazioni suggerite per la valutazione della varietà:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

7.6 Altre informazioni

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

8. La varietà è da considerarsi un organismo geneticamente modificato così come definito dall'articolo 2 (2) della direttiva CE 2001/18 del 12-3-2001 e successive modifiche?

SI ❒ NO ❒

In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9. La varietà è destinata a essere impiegata come alimento ricadente nel campo d'applicazione del Regolamento CE 1829/2003?

SI ❒ NO ❒

In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

10. Qualora fosse stata presentata domanda di iscrizione della varietà proposta in altro Paese, specificare quale e il relativo esito:____________________________

11. Si autorizza la pubblicazione dei dati e delle risultanze delle prove agronomiche delle varietà iscritte

Firma e Timbro del Richiedente

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato 2A (COMPONENTI)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
QPA VIII

Denominazione botanica: **Zea mais** L.
Denominazione linea o dell'ibrido semplice:
Ibrido Semplice ❒
Linea ❒
Data e riferimento documenti **CPVO**: TP/2/2 del 15/11/2001; **UPOV**: TG2/6:04/11/1994+24/11/1999

CARATTERE			DESCRIZIONE	CLASSE	ESPRESSIONE
Cpvo	Upov				
1(S)	1	Prima foglia	pigmentazione antocianica guaina		
2	2	Prima foglia	forma apice		
3	3	Foglia	angolo di apertura tra le foglie e il culmo		
4	4	Foglia	Portamento delle foglie		
5(S)	6	Culmo	Pigmentazione antocianica delle radici avventizie		
6	7	Pennacchio	epoca di fioritura (giorni differenziali rispetto ai testimoni)		
7(S)	8	Pennacchio	colorazione antocianica alla base delle glume		
8(S)	9	Pennacchio	colorazione antocianica delle glume (esclusa la base)		
9(S)	10	Pennacchio	colorazione antocianica delle antere fresche		
10	11	Pennacchio	densità delle spighette asse centrale		
11	12	Pennacchio	angolo tra l'asse centrale e le ramificazioni primarie		
12(S)	13	Pennacchio	portamento delle ramificazioni primarie		
13	14	Pennacchio	numero delle ramificazioni primarie		
14	15	Spiga	epoca di comparsa delle sete (gg differenziali rispetto ai testimoni)		
15(S)	16	Spiga	colorazione antocianica delle sete		
16(S)	17	Spiga	intensità colorazione antocianica delle sete		
17(S)	18	Foglia	Pigmentazione antocianica della guaina		
18	19	Pennacchio	lunghezza dell'asse centrale dall'apice alle ramificazioni basali		
19	20	Pennacchio	lunghezza dell'asse centrale dall'apice alle ramificazioni superiori		
20	21	Pennacchio	lunghezza delle ramificazioni		
21.01	22.1	Pianta	altezza solo linee (pennacchio incluso)		
	22.1.1	Pianta	altezza inserzione spiga solo linee		
21.02	22.2	Pianta	altezza solo ibridi (cm differenziali rispetto ai testimoni pennacchio incluso)		
	22.2.1	Pianta	altezza inserzione spiga solo ibridi (cm differenziali rispetto ai testimoni)		
22	23	Pianta	rapporto altezza inserzione spiga/pianta		
23	24	Foglia	larghezza del lembo (foglia spiga superiore)		
24	25	Spiga	lunghezza peduncolo		
25	26	Spiga	lunghezza spiga		
26	27	Spiga	diametro (terzo mediano della spiga)		
27	28	Spiga	forma della spiga		
28	29	Spiga	numero dei ranghi		
29(S)	30	Spiga	tipo di granella (terzo mediano della spiga)		
30(S)	31	Spiga	colore della corona della cariosside		
31(S)	32	Spiga	colore del dorso della cariosside		
32(S)	33	Spiga	colorazione antocianica delle glume del tutolo		
33(S)	34	Spiga	intensità della colorazione antocianica delle glume del tutolo		

Note:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato 2B (VARIETA')

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
QPA VIII

Denominazione botanica: **Zea mais** L.	
Denominazione ibrido:	Formula:
Costitutore:	
Rappresentante in Italia:	
Codice SIAN:	Codice R.N.V.:
Tipo di ibrido:	
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:	
Ente che ha effettuato la prova d'iscrizione:	
Località di svolgimento della prova:	
Periodo della prova:	
Data e riferimento documenti **CPVO**: TP/2/2 del 15/11/2001; **UPOV**: TG2/6:04/11/1994+24/11/1999	

CARATTERE			DESCRIZIONE	CLASSE	ESPRESSIONE
Cpvo	Upov				
1(S)	1	Prima foglia	pigmentazione antocianica guaina		
2	2	Prima foglia	forma apice		
3	3	Foglia	angolo di apertura tra le foglie e il culmo		
4	4	Foglia	Portamento delle foglie		
5(S)	6	Culmo	Pigmentazione antocianica delle radici avventizie		
6	7	Pennacchio	epoca di fioritura (giorni differenziali rispetto ai testimoni)		
7(S)	8	Pennacchio	colorazione antocianica alla base delle glume		
8(S)	9	Pennacchio	colorazione antocianica delle glume (esclusa la base)		
9(S)	10	Pennacchio	colorazione antocianica delle antere fresche		
10	11	Pennacchio	densità delle spighette asse centrale		
11	12	Pennacchio	angolo tra l'asse centrale e le ramificazioni primarie		
12(S)	13	Pennacchio	portamento delle ramificazioni primarie		
13	14	Pennacchio	numero delle ramificazioni primarie		
14	15	Spiga	epoca di comparsa delle sete (gg differenziali rispetto ai testimoni)		
15(S)	16	Spiga	colorazione antocianica delle sete		
16(S)	17	Spiga	intensità colorazione antocianica delle sete		
17(S)	18	Foglia	Pigmentazione antocianica della guaina		
18	19	Pennacchio	lunghezza dell'asse centrale dall'apice alle ramificazioni basali		
19	20	Pennacchio	lunghezza dell'asse centrale dall'apice alle ramificazioni superiori		
20	21	Pennacchio	lunghezza delle ramificazioni		
21.01	22.1	Pianta	altezza solo linee (pennacchio incluso)		
	22.1.1	Pianta	altezza inserzione spiga solo linee		
21.02	22.2	Pianta	altezza solo ibridi (cm differenziali rispetto ai testimoni pennacchio incluso)		
	22.2.1	Pianta	altezza inserzione spiga solo ibridi (cm differenziali rispetto ai testimoni)		
22	23	Pianta	rapporto altezza inserzione spiga/pianta		
23	24	Foglia	larghezza del lembo (foglia spiga superiore)		
24	25	Spiga	lunghezza peduncolo		
25	26	Spiga	lunghezza spiga		
26	27	Spiga	diametro (terzo mediano della spiga)		
27	28	Spiga	forma della spiga		
28	29	Spiga	numero dei ranghi		
29(S)	30	Spiga	tipo di granella (terzo mediano della spiga)		
30(S)	31	Spiga	colore della corona della cariosside		
31(S)	32	Spiga	colore del dorso della cariosside		
32(S)	33	Spiga	colorazione antocianica delle glume del tutolo		
33(S)	34	Spiga	intensità della colorazione antocianica delle glume del tutolo		

Note:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato 2C

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DESCRIZIONE DELLE LINEE E IBRIDI DI MAIS (CPVO - UPOV)

Il numero in grassetto indica il riferimento CPVO (TP/2/2 del 15/11/2001)
Il numero tra parentesi indica il riferimento UPOV (TG 2/6: 04/11/1994 + 24/11/1999)

1 (1). **FOGLIA EMBRIONALE: pigmentazione antocianica guaina della 1° foglia (S*)**
STADIO: 2-4 foglie distese
SCALA:
1 (assente o molto leggera), **3** (leggera), **5** (media), **7** (forte), **9** (molto forte)

2 (2). **FOGLIA EMBRIONALE: forma della punta** (vedi Figura 1)
STADIO: 4 foglie distese
SCALA:
1 (appuntita), **2** (appuntita rotonda), **3** (rotonda), **4** (rotonda a spatola), **5** (spatola)

3 (3). **FOGLIA: angolo di apertura fra le foglie e il culmo** (vedi Figura 2)
STADIO: metà fioritura – inizio maturazione lattea
POSIZIONE: foglie al di sopra della spiga più alta
SCALA:
1 (molto piccolo, ± 5°), **3** (piccolo, ± 25°), **5** (medio, ± 50°), **7** (grande, ± 75°), **9** (molto grande, > 90°)

4 (4). **FOGLIA: portamento delle foglie** (vedi Figura 3)
STADIO: metà fioritura – inizio maturazione lattea
POSIZIONE: foglie al di sopra della spiga più alta
SCALA:
1 (diritte), **3** (leggermente ricurve), **5** (ricurve), **7** (fortemente ricurve), **9** (molto fortemente ricurve)

5 (6). **CULMO: pigmentazione antocianica delle radici avventizie (S)**
STADIO: metà fioritura – maturazione lattea
POSIZIONE: corona delle radici avventizie
SCALA:
1 (assente o molto leggera), **3** (leggera), **5** (media), **7** (forte), **9** (molto forte)

6 (7). **PENNACCHIO: fioritura maschile (data e riferimento a ibridi testimoni di classe)**
STADIO: fioritura maschile del 50% delle piante, metà fioritura
POSIZIONE: terzo medio dell'asse centrale
SCALA:
1 (FAO 100), **2** (FAO 200), **3** (FAO 300), **4** (FAO 400), **5** (FAO 500), **6** (FAO 600), **7** (FAO 700), **8** (FAO 800), **9** (FAO 900)

7 (8). **PENNACCHIO: colorazione antocianica alla base della gluma (S)**
STADIO: metà fioritura maschile
POSIZIONE: terzo mediano dell'asse centrale
SCALA:
1 (assente o molto leggera), **3** (leggera), **5** (media), **7** (forte), **9** (molto forte)

8 (9). **PENNACCHIO: colorazione antocianica delle glume esclusa la base (S)**
STADIO: metà fioritura maschile
POSIZIONE: terzo mediano dell'asse centrale
SCALA:
1 (assente o molto leggera), **3** (leggera), **5** (media), **7** (forte), **9** (molto forte)

9 (10). **PENNACCHIO: colorazione antocianica delle antere (S)**
STADIO: metà fioritura maschile
POSIZIONE: terzo mediano dell'asse centrale (effettuata su antere fresche)
SCALA:
1 (assente o molto leggera), **3** (leggera), **5** (media), **7** (forte), **9** (molto forte)

10 (11). **PENNACCHIO: densità delle spighette dell'asse centrale**
STADIO: completa fioritura maschile
POSIZIONE: terzo mediano dell'asse centrale
SCALA:
3 (lasse), **5** (medie), 7 (compatte)

11 (12). **PENNACCHIO: angolo fra l'asse centrale e le ramificazioni primarie** (vedi Figura 2)
STADIO: metà fioritura maschile
POSIZIONE: sul terzo inferiore del pennacchio
SCALA:
1 (molto piccolo, ± 5°), **3** (piccolo, ± 25°), **5** (medio, ± 50°), 7 (grande, ± 75°), **9** (molto grande, > 90°)

12 (13). **PENNACCHIO: portamento delle ramificazioni primarie (S)** (vedi Figura 3)
STADIO: metà fioritura maschile
POSIZIONE: ramificazioni primarie sul terzo inferiore del pennacchio
SCALA:
1 (diritte), **3** (leggermente ricurve), **5** (ricurve), 7 (fortemente ricurve), **9** (molto fortemente ricurve)

13 (14). **PENNACCHIO: numero e in riferimento ai testimoni di classe delle ramificazioni primarie**
STADIO: metà fioritura maschile
POSIZIONE: solo ramificazioni primarie
SCALA:
1 (assenti o molto poche, 0-3), **3** (poche, 4-6), **5** (medie, 7-10), **7** (molte, 11-15), **9** (molto elevate > 16)

14 (15). **SPIGA: apparizione delle sete** (data e riferimento a ibridi testimoni di classe)
STADIO: epoca di apparizione delle sete al 50% delle piante, metà fioritura
POSIZIONE: spiga principale
SCALA:
1 (FAO 100), **2** (FAO 200), **3** (FAO 300), **4** (FAO 400), **5** (FAO 500), **6** (FAO 600), 7 (FAO 700) , **8** (FAO 800), **9** (FAO 900)

15 (16). **SPIGA: colorazione antocianica delle sete (S)**
STADIO: metà fioritura femminile
POSIZIONE: spiga principale
SCALA:
1 (assente), **9** (presente)

16 (17). **SPIGA: intensità colorazione antocianica delle sete (S)**
STADIO: metà fioritura femminile
POSIZIONE: spiga principale
SCALA:
1 (molto debole), **3** (debole), **5** (media), **7** (forte), **9** (molto forte)

17 (18). **FOGLIA : pigmentazione antocianica della guaina (S)**
STADIO: inizio maturazione lattea
POSIZIONE: nella parte mediana della pianta
SCALA:
1 (nulla o molto leggera), **3** (leggera), **5** (media), **7** (forte), **9** (molto forte)

18 (19). **PENNACCHIO: lunghezza dell'asse centrale dall'apice alle ramificazioni basali** (espressa in cm e riferita agli ibridi testimoni di classe)
STADIO: inizio maturazione lattea
POSIZIONE: pennacchio
SCALA:
1 (molto corto, < 20 cm), **3** (corto, 20-30 cm), **5** (medio, 31-40 cm), 7 (lungo, 41-50 cm), **9** (molto lungo, > 50 cm)

19 (20). **PENNACCHIO: lunghezza dell'asse centrale dall'apice alle ramificazioni superiori** (espressa in cm e riferita agli ibridi testimoni di classe)
STADIO: inizio maturazione lattea
POSIZIONE: pennacchio
SCALA:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1 (molto corto, < 10 cm), **3** (corto, 10-20 cm), **5** (medio, 21-30 cm), 7 (lungo, 31-40 cm), **9** (molto lungo, > 40 cm)

20 (21). **PENNACCHIO: lunghezza delle ramificazioni laterali** (espressa in cm e riferita a gli ibridi testimoni di classe)
STADIO: inizio maturazione lattea
POSIZIONE: sul terzo inferiore
SCALA:
1 (molto corte, < 18 cm), **3** (corte, 18-21 cm), **5** (medie, 22-24 cm), **7** (lunghe, 25-27 cm), **9** (molto lunghe, > 28 cm)

21.01 (22. 1) **ALTEZZA della pianta – solo linee** (espressa in cm e riferita alle linee testimone)
STADIO: maturazione lattea
POSIZIONE: dal suolo al pennacchio compreso
SCALA:
1 (molto bassa), **3** (bassa), **5** (media), 7 (alta), **9** (molto alta)

(22.1.1) **ALTEZZA della pianta all'inserzione della spiga - solo linee** (espressa in cm e riferita alle linee testimone)
STADIO: maturazione medio lattea
POSIZIONE: dal suolo all'inserzione della spiga più alta (spiga principale)
SCALA:
1 (molto bassa), **3** (bassa), **5** (media), 7 (alta), **9** (molto alta)

21.02 (22.2). **ALTEZZA della pianta – solo per ibridi e varietà "open"** (espressa in cm e riferita al testimone di classe)
STADIO: maturazione medio lattea
POSIZIONE: dal suolo al pennacchio compreso
SCALA:
1 (molto bassa), **3** (bassa), **5** (media), 7 (alta), **9** (molto alta)

(22.2.1). **ALTEZZA della pianta all'inserzione della spiga solo per ibridi e varietà "open"** (espressa in cm e riferita a ibridi testimoni di classe)
STADIO: maturazione medio lattea
POSIZIONE: dal suolo all'inserzione della spiga più alta (spiga principale)
SCALA:
1 (molto bassa), **3** (bassa), **5** (media), 7 (alta), **9** (molto alta)

22 (23). **PIANTA: rapporto altezza spiga rispetto altezza pianta** (in percentuale riferito ai testimoni di classe)
STADIO: maturazione lattea
POSIZIONE: spiga più alta (spiga principale)
SCALA:
1 (molto piccolo, < 40 %), **3** (piccolo, 40-45%), **5** (medio, 46-50%), **7** (grande, 51-55%), **9** (molto grande, > 55%)

23 (24). **FOGLIA: larghezza del lembo** (espressa in cm e riferita a ibridi testimoni di classe)
STADIO: maturazione medio lattea
POSIZIONE: foglia d'inserzione della spiga più alta (spiga principale)
SCALA:
1 (< cm 9 molto stretta), **3** (9-10 cm, stretta), **5** (11-12 cm, media), **7** (12 – 13 cm, larga), **9** (> 13 cm, molto larga)

24 (25). **SPIGA: lunghezza peduncolo**
STADIO: maturazione cerosa
POSIZIONE: spiga più alta (spiga principale)
SCALA:
1 (molto corto), **3** (corto, come ½ internodo), **5** (medio, come internodo), **7** (lungo, più lungo dell'internodo), **9** (molto lungo)

25 (26). **SPIGA: lunghezza della spiga** (espressa in cm riferita a ibridi testimoni di classe)
STADIO: alla maturazione fisiologica
POSIZIONE: spiga più alta (spiga principale) senza brattee

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCALA:
1 (molto corta, < 15 cm), **3** (corta, 15-18 cm), **5** (media, 19-21 cm), **7** (lunga, 22-24 cm), **9** (molto lunga, > 24 cm)

26 (27). **SPIGA: diametro mediano** (espressa in mm riferita a ibridi testimoni di classe)
STADIO: alla maturazione fisiologica
POSIZIONE: terzo mediano spiga più alta (spiga principale)
SCALA:
1 (molto sottile, < 35 mm), **3** (sottile, 35-40 mm), **5** (medio, 41-45 mm), **7** (grosso 46-50 mm), **9** (molto grosso > 50 mm)

27 (28). **SPIGA: forma della spiga**
STADIO: alla maturazione fisiologica
POSIZIONE: spiga più alta (spiga principale)
SCALA:
1 (conica), **2** (cilindro-conica), **3** (cilindrica)

28 (29). **SPIGA: numero di ranghi** (numero riferito ai testimoni di classe)
STADIO alla maturazione fisiologica
POSIZIONE: terzo mediano della spiga più alta (spiga principale)
SCALA:
1 (molto pochi, 8-10), **3** (pochi, 10-12), **5** (medi, 14-16), **7** (molti, 18), **9** (moltissimi, > 20)

29 (30**). SPIGA: tipo di granella (vedi nota 1) (S)**
STADIO alla maturazione fisiologica
POSIZIONE: terzo mediano della spiga più alta (spiga principale)
SCALA:
1 (vitreo), **2** (vitrea-dentata - semivitreo), **3** (dentata-endosperma corneo - intermedio), **4** (dentata-endosperma - semidentato), **5** (dentata-endosperma farinoso - dentato), **6** (dolce), **7** (pop corn)

30 (31). **SPIGA: colore della corona granellare** (apice) **(S)**
STADIO alla maturazione fisiologica
POSIZIONE: terzo mediano della spiga più alta (spiga principale)
SCALA:
1 (bianco), **2** (bianco - giallastro), **3** (giallo), **4** (giallo-arancio), **5** (arancio), **6** (rosso-arancio), **7** (rosso), **8** (rosso scuro), **9** (blu-nero)

31 (32). **SPIGA: colore del dorso della granella** (parte opposta allo scutello) **(S)**
STADIO alla maturazione fisiologica
POSIZIONE: terzo mediano della spiga più alta (spiga principale)
SCALA:
1 (bianco), **2** (bianco - giallastro), **3** (giallo), **4** (giallo-arancio), **5** (arancio), ***6*** (rosso-arancio), **7** (rosso), **8** (rosso scuro), **9** (blu-nero)

32 (33). **SPIGA: colorazione antocianica delle glume del tutolo (S)**
STADIO dopo la maturazione fisiologica; spighe "asciutte" con cariossidi che si staccano agevolmente dal tutolo
POSIZIONE: terzo mediano del tutolo della spiga più alta (spiga principale)
SCALA:
1 (assente), **9** (presente)

33 (34). **SPIGA: intensità colorazione antocianica delle glume del tutolo (S)**
STADIO dopo la maturazione fisiologica; spighe "asciutte" con cariossidi che si staccano agevolmente dal tutolo
POSIZIONE: terzo mediano del tutolo della spiga più alta (spiga principale)
SCALA:
1 (molto leggera), **3** (leggera), **5** (media), **7** (forte), **9** (molto forte)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nota 1 relativa al Carattere CPVO 29 - UPOV 30 (tipo granella)

Il tipo vitreo (grado di espressione 1) in Italia è ulteriormente suddiviso nelle seguenti classificazioni merceologiche:

- V 1: vitreo di **tipo Marano** (riferimento Linea L 1058)
- V 2: vitreo di **tipo Nostrano dell'Isola** (riferimento Linea Lo 863)
- V 3: vitreo di **tipo "corné" francese** (riferimento Linea F2)
- V 4: vitreo di **tipo Plata** (riferimento Ibrido Lucia)
- V 5: vitreo con **altre origini**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Figura 1 – **Carattere 2**
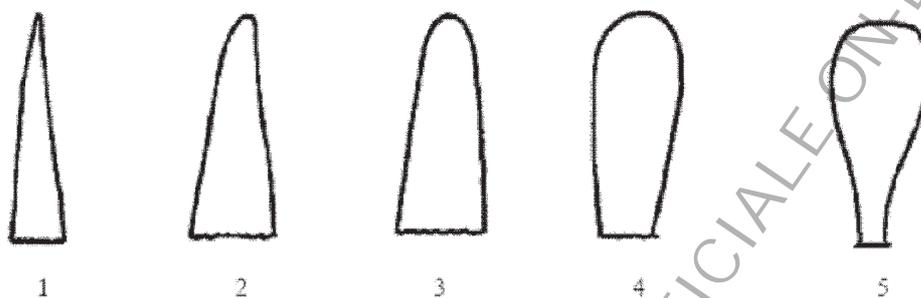
Figura 2 – **Carattere 3 + 11**
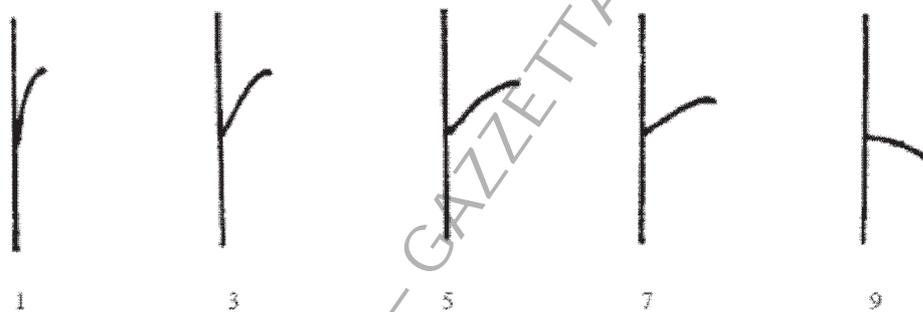
Figura 3 – **Carattere 4 + 12**

Figura 4 – **Carattere 7**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
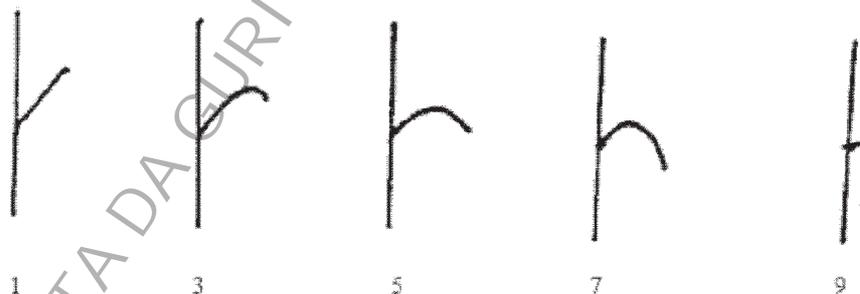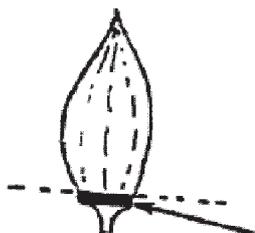
Allegato 3A

PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA AGRONOMICA DI MAIS DA GRANELLA

Numero di prove

Considerata la diffusione della coltura, prevalentemente al nord ovest (41%) nord est (48%) ed in misura minore al centro (8%) e al sud (3%), le prove verranno indicativamente realizzate nei seguenti ambienti:

ANNO DI PROVA	CLASSE FAO	LOCALITA'						TOTALE
		Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli-V.Giulia	E.-Romagna	Toscana	
I	Tutte	1	2	1	1			5
II	200/300/ 400	1	2	2	1	1	1	8
	500/600/ 700	2	2	3	2	2	1	12

Varietà testimoni

Per le varietà di tipo dentato (classe CPVO 3, 4, 5), si utilizzano almeno 3 varietà di riferimento (Ta) per ogni classe FAO. Per le varietà di tipo particolare (V1, V2, V3, V4, V5, W, Wx, AE, OL "2", varietà a libera impollinazione), si utilizzano, ove disponibili, almeno 2 varietà di riferimento per le classi 200 e 300 e almeno 1 per le altre classi FAO.

Per ogni classe FAO (escluso 200 e 700) si utilizzano 1 testimone per l'umidità superiore (Tu+) ed 1 per quella inferiore (Tu-) in modo da delimitare la classe, mentre per la classe FAO 200 si utilizza solo Tu+ e per la classe FAO 700 solo Tu-. Le varietà testimoni vengono scelte fra quelle maggiormente diffuse sul mercato nazionale e dovranno essere riviste periodicamente, con l'accortezza di garantire agli ibridi in iscrizione il confronto per un biennio con gli stessi testimoni.

Metodologia sperimentale

Per le prove agronomiche verrà utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con due repliche e parcelle di 4 file lunghe 6 metri compreso lo spazio interparcellare, seminate con seminatrici parcellari. La dose di semina per ogni ibrido verrà determinata in modo tale da garantire

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

il seguente investimento: FAO 200 8,5 piante m^{-2}; FAO 300 8 piante m^{-2}; FAO 400 7,29 piante m^{-2}; FAO 500 e 600 6,67 piante m^{-2}; FAO 700 6,4 piante m^{-2}.
In ogni località di prova verrà adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale.
La raccolta sarà effettuata solo sulle due file centrali sulle quali verranno effettuati i seguenti rilievi:

- conteggio del numero complessivo delle piante, del numero di piante allettate o spezzate sotto l'intersezione della spiga delle due file centrali.
- produzione parcellare (kg);
- peso ettolitrico (kg per ettolitro, all'umidità di raccolta);
- l'umidita (%) al momento della raccolta.
- Altezza piante e altezza intersezione spiga

Valutazione dei risultati agronomici e qualitativi

Dall'elaborazione del complesso dei dati rilevati, sarà possibile esprimere, per ogni varietà candidata, un giudizio agronomico.

Attribuzione classe FAO

Se una varietà presenta nella media dei due cicli un'umidità superiore o inferiore di 1,5 punti percentuali rispetto ai testimoni di umidità (Tu+ e Tu-) viene attribuita alla classe FAO superiore od inferiore.

Limiti di ammissibilità

Il giudizio sul valore agronomico di un ibrido viene espresso attraverso l'indice di performance (1).
Il valore soglia, per ogni classe di maturità FAO è rappresentato dalla performance dei testimoni agronomici meno la dms ($p \leq 0,01$) del biennio relativa alla produzione di granella espressa in t/ha all'umidità standard del 15,5%.
Per le varietà di tipo particolare (2) si utilizzerà la performance media dei testimoni del medesimo tipo e classe FAO.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Qualora l'umidità media del biennio dell'ibrido candidato risulti maggiore o minore di 1,5 punti rispetto ai testimoni di classe per l'umidità, il confronto verrà effettuato con la performance media dei testimoni agronomici della classe di precocità rispettivamente superiore o inferiore.

NOTE

(1) Performance: riassume il valore agronomico di una varietà includendo produzione, umidità alla raccolta, piante spezzate e allettate secondo la seguente formula:

Performance = P + (± A) – B

P = produzione parcellare in t/ha al 15,5% di umidità

A = (umidità media della prova - umidità dell'ibrido) x 0,15

B = produzione x (% spezzate – % allettate) / 100 x 0,5

----

(2) Tipologia di granella

V1	vitreo di tipo Marano
V2	vitreo di tipo Nostrano dell'Isola
V3	vitreo di tipo "corné" francese
V4	vitreo di tipo Plata
V5	vitreo con altre origini
W	granella bianca
Wx	granella waxy
AE	granella Amylose extender
OL	granella a alto contenuto acido oleico
Tipo 2	granella semivitrea
Open	varietà a libera impollinazione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato 3B

PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA AGRONOMICA DI MAIS DA TRINCIATO

Numero di prove

Considerata la diffusione della coltura, le prove verranno indicativamente realizzate nei seguenti ambienti:

ANNO DI PROVA	CLASSE FAO	LOCALITA'			TOTALE
		Lombardia	Veneto	Friuli-V.Giulia	
I e II	Tutte	1	1	1	3

Varietà testimoni

Per ogni classe FAO si utilizzano almeno 2 testimoni scelti fra le varietà maggiormente utilizzate per la produzione di trinciato. Le varietà testimoni dovranno essere riviste periodicamente, con l'accortezza di garantire agli ibridi in iscrizione il confronto per un biennio con gli stessi testimoni.

Metodologia sperimentale

Per le prove agronomiche verrà utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con tre repliche e parcelle di 4 file lunghe 6 metri compreso lo spazio interparcellare, seminate con seminatrici parcellari. La dose di semina per ogni ibrido verrà determinata in modo tale da garantire un investimento finale di: FAO 500 7,8 piante m^{-2} ; FAO 600 7,6 piante m^{-2}; FAO 700 7,2 piante m^{-2}.

In ogni località di prova verrà adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale.

La raccolta effettuata con trinciatrice parcellare verrà effettuata allo stadio di maturazione cerosa (circa il 35% di s.s.). La lunghezza del trinciato deve essere di circa 1 cm. La raccolta sarà effettuata solo sulle due file centrali sulle quali verranno effettuate i seguenti rilievi:

- conteggio del numero complessivo delle piante, del numero di piante allettate o spezzate sotto l'intersezione della spiga delle due file centrali.
- Altezza piante e altezza intersezione spiga.
- peso del foraggio fresco tal quale, trinciato(kg / parcella).

Dalla massa di trinciato di ciascuna replica deve essere prelevato un campione il più possibile rappresentativo della parcella raccolta. Il campione deve avere un peso di circa 1000 gr, determinato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

al momento stesso del prelievo. Per ciascuna varietà in prova e per ciascun campo si otterranno, quindi, 3 campioni che saranno processati e conservati separatamente.

Su ciascun campione prelevato in parcella saranno determinati:

- percentuale della sostanza secca (essiccazione in stufa per circa 72 ore alla temperatura di 60°C - la temperatura <u>non dovrà</u> mai superare i 70°C - fino al raggiungimento del peso costante). Il campione essiccato sarà quindi conservato fino al momento dell'analisi qualitativa a temperatura e umidità controllate e successivamente macinato con mulino a vaglio di 0,5 mm.
- Proteina grezza (PG);
- Fibra neutro detersa (NDF);
- Fibra acido detersa (ADF);
- Lignina acido detersa (ADL);
- Digeribilità della sostanza organica (DSO);
- Amido;

l'analisi qualitativa sarà effettuata mediante apparecchiatura NIRS (Near Infrared Spectroscopy) secondo il protocollo riportato in *nota.* [(1)] Il Centro di coordinamento renderà nota l'equazione di calibrazione che dovrà essere impiegata.

Sulla base dei parametri indicati sarà calcolato il valore nutritivo espresso come unità foraggere latte (UFL) secondo le equazioni sviluppate da *Adrieu J. e Weiss Ph.*[2]

<u>Valutazione dei risultati agronomici e qualitativi</u>

I dati ottenuti e relativi a produzione di s.s. (t/ha) e valutazione qualitativa, saranno utilizzati per esprimere un giudizio agronomico.

<u>Limiti di ammissibilità</u>

Una varietà sarà giudicata positivamente se il suo valore di unità foraggere latte (UFL) per ettaro sarà superiore o uguale alla soglia costituita dalla media dei testimoni meno la dms ($p \leq 0,01$).

[(1)] Le determinazioni analitiche verranno eseguite con uno spettrofotometro a scansione modello NIRSystem 6500 operante nel vicino infrarosso nell'intervallo 400-2500 nm; per tali determinazioni si impiegano equazioni di calibrazione sviluppate da:

- **Berardo N., Bertolini M. and Motto M. (2000)** *Nutritive value in whole plant maize forage: development of predictive model by NIRS. In A.D.C. Davies and R. Giangiacomo (Eds.) Near infrared Spectroscopy: Proc. Of the International Conference. NIR publications, West Sussex, UK pp 761 – 766.*
- **Berardo N., Mazzinelli G., Bertolini M., Sartori G. (2001).** *Modello di calibrazione NIRS per la stima del valore nutritivo del trinciato integrale di mais. Supp. L'Informatore Agrario. 7: 45-50.*

[(2)] **Adrieu J. And Weiss Ph. (1981)** *Prevision de la digestibilitè et de la valeur ènergètique des fourrages verts de graminèes et de lègumineuses. Prevision de la valeur nutritive des aliments des Ruminants, I.N.R.A. Paris In: J. Andrieu (Editor). 61-79.*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato 4

PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A PARTICOLARI PRINCIPI ATTIVI DI CONTROLLO INFESTANTI

Numero di prove

Verrà annualmente realizzata 1 prova oltre alle prove descrittive ed agronomiche.

Varietà testimoni

Per ogni principio attivo verrà utilizzata almeno una varietà testimone non resistente a quel principio attivo.

Metodologia sperimentale

La sperimentazione consiste nel seminare, due parcelle della varietà da testare e due della varietà testimone.

Ciascuna parcella sarà di 4 file lunghe 6 metri compreso lo spazio interparcellare, seminate con seminatrici parcellari. La dose di semina per ogni ibrido verrà determinata in modo tale da garantire un investimento finale di: FAO 200 8,5 piante m^{-2}; FAO 300 8 piante m^{-2}; FAO 400 7,29 piante m^{-2}; FAO 500 e 600 6,67 piante m^{-2}; FAO 700 6,4 piante m^{-2}.

Verrà adottata, per la coltivazione, la migliore tecnica in uso nell'areale.

Le parcelle sono suddivise in parcelle *di controllo* (che non verranno trattate con il principio attivo) e parcelle *di prova* che verranno trattate con il diserbante a dosi di etichetta. La prova proseguirà fino alla completa essiccazione della varietà testimone nelle parcelle *di prova*. Le parcelle *di controllo* hanno lo scopo di escludere che la morte delle piante nelle parcelle *di prova* sia dovuta a cause agronomiche.

Limiti di ammissibilità

La varietà supererà positivamente la prova e sarà definita resistente se le piante nella parcella di prova sopravvivranno al trattamento con il principio attivo.

Allegato 5

PROTOCOLLO TECNICO PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE LINEE PARENTALI E DELLE VARIETÀ IBRIDE DI MAIS MEDIANTE ELETTROFORESI ISOENZIMATICA.

Scopo della prova

La descrizione del fenotipo enzimatico viene effettuata a integrazione della descrizione morfofisiologica dei singoli componenti e dell'ibrido e validazione della formula.
Scopi dell'analisi elettroforetica sono:

- controllo della formula dell'ibrido
- valutazione dell'omogeneità
- ausilio ai caratteri morfofisiologici nel caso sorgano dubbi sulla distinguibilità.

La metodologia seguita fa riferimento alla linea guida CPVO-TP/2/2.

Campioni

Campione di analisi
Per ciascuna linea pura saranno analizzati inizialmente 4 individui; se sarà riscontrata disomogeneità per uno, o più dei sistemi enzimatici considerati, saranno esaminati altri 16 individui.
Per ciascun ibrido saranno analizzati 6 individui.

Analisi isoenzimatica
Saranno presi in esame i seguenti sistemi enzimatici: MDH (Malato deidrogenasi), IDH (Isocitrico-deidrogenasi), PGI (Phospogluco-isomerasi), PGD (Phosphogluconato-deidrogenasi), PGM (Phosphogluco-mutasi), ACP (Phosphatasi acida), DIA (Diaphorase) ADH (Alcol-deidrogenasi),

Attrezzatura:

- Piastra riscaldante
- Fabbricatore di ghiaccio
- Agitatore ad asta

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- Criostato/frigorifero
- Bilancia di precisione
- Cella per elettroforesi orizzontale refrigerata
- Alimentatore (500V, 200 mA)
- Vassoi in plexiglas per la preparazione del gel (22 cm x 17 cm x 1 cm)
- Congelatore – 80°C

Reagenti

Tutti i reagenti devono essere di tipo “Analar” o di grado migliore.

- α-D-Glucosio 1Phosphato monoidrato, sale disodico
- β-NAD: β-Nicotinamide adenin dinucleotide, triidrato
- β-NADH: β-Nicotinamide adenin dinucleotide ridotto, triidrato sale disodico.
- α-NADP: α- Nicotinamide adenin dinucleotide phosphato, sale disodico
- α-Naphtyl Acid phosphate , sale monosodico
- 2,6-Diclorophenolo-indophenolo sale sodico
- Acido 6-phosphogluconico, sale trisodico
- Acido Acetico glaciale
- Acido Citrico monoidrato
- Acido cloridrico
- Acido DL-Isocitrico, sale trisodico
- Acido Ethylendiamino-tetracetico sale disodico (EDTA)
- Acido L-Ascorbico
- Acido L-Ascorbico sale sodico
- Acido L-Malico, sale monosodico
- Amido per elettroforesi
- Blu di Bromophenolo
- D-Fruttosio 6-phosphato, sale disodico
- Etanolo 95%
- Fast Blue BB sale
- Fast Garnet GBC sale
- Glucosio 6phosphato deidrogenasi (SIGMA G 58859)
- Idrossido di sodio

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- L-Istidina base
- Magnesio cloruro, esaidrato
- MTT: Dimethylthiazol diphenyltetrazolium
- NBT: Nitro Blue Tetrazolium
- PMS: Phenazine methosulphate
- Saccarosio
- Sodio acetato
- Sodio phosphato bibasico (Na_2HPO_4)
- Tris

Soluzioni

Soluzione estraente

1,67g saccarosio, 8,3g sodio ascorbato. Portare ad un volume finale di100ml con acqua distillata. Aggiustare il pH a 7,4 con acido L-ascorbico.

Soluzioni per l'elettroforesi

Sistema tampone a pH 6.5

Adatto per la rivelazione dei seguenti sistemi enzimatici: MDH (tranne le bande a più elevata mobilità), IDH, PGI, PGD, ACP, PGM, DIA, ADH.

Soluzione stock 0,364 M L-Istidina-citrato:

50,44g L-Istidina, 8,20g Acido citrico monoidrato. Portare a volume (1000ml).

Tampone di corsa 0,072M L-Istidina-citrato pH 6,5:

Diluire la soluzione stock in rapporto1:5 (400ml stock sol. Portare a 2000 ml)

Tampone per il gel 0,024 M L-Istidina-citrato

Diluire la soluzione stock in rapporto1:15 (80ml stock sol. Portare a 1200 ml)

Sistema tampone a pH 5

Adatto per la rivelazione della PGM e delle bande a mobilità più elevata del sistema MDH.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tampone di corsa 0,074M L-Istidina-citrato pH 5:

15,5 g L-Istidina, 10g Acido citrico monoidrato. Portare a volume (2000ml).

Tampone per il gel 0,006 M L-Istidina-citrato

Diluire il tampone di corsa in rapporto 1:12 (100ml tampone di corsa portare 1200ml)

Tampone per il gel

Diluire la soluzione stock in rapporto1:10.

Soluzioni per la colorazione

Soluzioni stock

1M Tris-HCl pH 8

121,1 g Tris , portare a 1l con acqua distillata. Aggiustare il pH con Acido Cloridrico.

1M Tris-HCl pH 9,1

121,1 g Tris , portare a 1l con acqua distillata. Aggiustare il pH con Acido Cloridrico.

1M Sodio Acetato pH 5

136,08g Sodio Acetato triidrato, , portare a 1l con acqua distillata. Aggiustare il pH con Acido acetico glaciale.

Colorazione

*ACP **(Fosfatasi acida)***

Sodio Acetato pH 5 0, 02 M	100ml
Fast Garnet GBC SALE	100mg
α-naphthyl acid phosphate	246mg
Mg Cl_2	100mg

Incubare a 37°C per 1 ora.

Fissare in Acido Acetico al 7%.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ADH ***(Alcol-deidrogenasi)***

Tris-HCl pH 8 0,1 M	87 ml
Etanolo 95%	2ml
NAD	40mg
MTT	40mg
PMS	10mg

Incubare a 37°C per 1½ h.

Fissare in Etanolo al 40%.

IDH ***(Isocitrico deidrogenasi)***

Tris-HCl PH 8 0,1 M	88ml
Acido DL-isocitrico	200mg
Mg Cl_2	500mg
NADP	30mg
NBT	20mg
PMS	2mg

Incubare a 37°C per almeno 2 ore .

Fissare in Etanolo 40%.

MDH ***(Malato deidrogenasi)***

Soluzione Sodio-maleato

Acido L-malico	2,5g
Acqua distillata	50ml

Aggiustare il pH a 8 con NaOH 1M

Tris HCl pH 9,1 0,1M	90ml
Soluzione Sodio-maleato	4ml
NAD	40mg
NBT	20mg
PMS	3mg

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Incubare a 37°C per almeno 2 ore.

Fissare in Acido Acetico al 7%.

PGM ***(Fosfoglucomutasi)***

Tris-HCl pH 8,5 0,1M	85ml
α-D-glucosio 1P	300mg
EDTA	100mg
$Mg Cl_2$	200mg
NADP	10mg
MTT	15mg
PMS	1,5mg
Glucosio 6P deidrogenasi	50 U

Incubare a 37°C per ½ h.

Fissare in Acido acetico al 7%.

PGD ***(Fosfogluconato deidrogenasi),***

PGI ***(Fosfoglucoisomerasi)***

Tris-HCl pH 8 0,1 M	90ml
Fruttosio 6P	100mg
Acido 6P-gluconico	40mg
$Mg Cl_2$	100mg
NADP	10mg
MTT	10mg
PMS	3mg
Glucosio 6P deidrogenasi	40 U

Per colorare solo per PGI non aggiungere l'Acido 6P-gluconico; per rilevare solo la PGD eliminare dalla soluzione Fruttosio 6P e Glucosio 6P deidrogenasi.

Incubare a 37°C per circa 2 ore .

Fissare in Etanolo 40%.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DIA **(Diaphorase)**

Tris HCl pH 9,1 0,1M	100ml
PVP	1g
NADH	20mg
MTT	80mg
2,6-Diclorophenol-indophenol	16mg

Incubare a 37°C per 1½ h.

Fissare in Etanolo al 40%.

Procedura

Germinazione

Linee pure: lasciare germinare i semi su carta da filtro satura di acqua per 5 giorni a 25°C al buio.

Ibridi: lasciare germinare i semi su carta da filtro satura di acqua per 4 giorni a 25°C al buio.

Raccogliere i campioni prima che la prima foglia vera emerga dal coleoptile.

Estrazione

Per evitare la degradazione delle molecole enzimatiche si raccomanda di lavorare a 4°C. Tagliare a partire dall'apice del coleoptile una porzione di circa 1,5 cm. Porre il materiale vegetale in un mortaio tenuto freddo e aggiungere circa 200µl di soluzione estraente preparata al momento. Trasferire l'estratto in provetta e centrifugare a 4°C per 20 minuti a 14000xg .

Il campione, per mantenere inalterata l'attività enzimatica, può essere conservato in congelatore a – 30° C.

Preparazione del gel

Preparare il gel il giorno prima della corsa.

Per due gel (18cmx18cmx1cm) al 12,5% di amido mescolare in una beuta da vuoto 127,5 g di amido per elettroforesi con 1020 ml della soluzione tampone adatta.

Riscaldare la miscela a 78°C (punto di massima viscosità della soluzione stessa) tenendo in agitazione mediante l'utilizzo di un agitatore meccanico ad asta.

Degasare per qualche secondo e versare il gel nei vassoi evitando la formazione di bolle d'aria.

Lasciare il gel a temperatura ambiente per circa 45 minuti, successivamente metterlo in frigorifero per 1 ora a 4°C.

Ricoprire il gel con un film di polietilene per evitare la disidratazione, e lasciare a temperatura ambiente per tutta la notte. Prima della corsa raffreddare il gel per 1 ora a 4°C.

Corsa elettroforetica

Riempire le vasche degli elettrodi con una quantità adeguata di tampone di corsa raffreddato a 4°C. Tagliare il gel a circa 1cm dal catodo e inserire lungo il taglio i campioni imbibiti su pezzetti di carta (15x2mm) per cromatografia Whatman n°3. Inserire un campione di soluzione di Blu Bromo Phenolo per controllare l'andamento della migrazione. Dopo 20-30 minuti togliere i pezzetti di carta da filtro e proseguire la corsa fino a che il BBP è migrato per circa 15 cm (circa 5 h). Mantenere la temperatura dell'intero sistema attorno ai 4°C.

Sistema tampone	Cond. di corsa	Distanza percorsa dal BBP	Durata	Sistemi enzimatici
Histidina-citrato pH 5	200V per 20 min 300V	9cm	5h	PGM, MDH (le più veloci)
Histidina-citrato pH 6,5	200V per 20 min 300V	12cm	5h	MDH, IDH, PGI, PGD, ACP, PGM, DIA, ADH

Al termine della corsa il gel è tagliato a fette dello spessore di 1-1,5mm; ciascuna fetta è messa ad incubare a 37°C al buio con la soluzione di colorazione specifica per ciascun enzima.

Interpretazione dei risultati

Per l'interpretazione dei risultati si farà riferimento ai pattern elettroforetici presentati nel documento UPOV, che descrivono la variabilità riguardante i diversi sistemi enzimatici riscontrata all'interno della specie. Per controllare l'andamento della corsa elettroforetica e facilitare la lettura degli zimogrammi per ogni sistema enzimatico saranno utilizzate, come marcatori, alcune linee pure di riferimento a composizione nota riportate in tabella1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Zimogrammi di riferimento

ACP Fosfatasi acida

ADH alcol deidrogenasi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
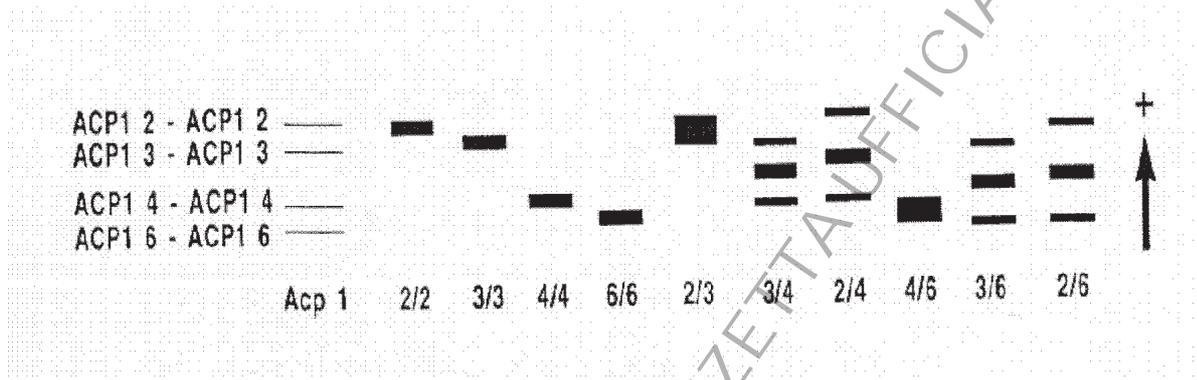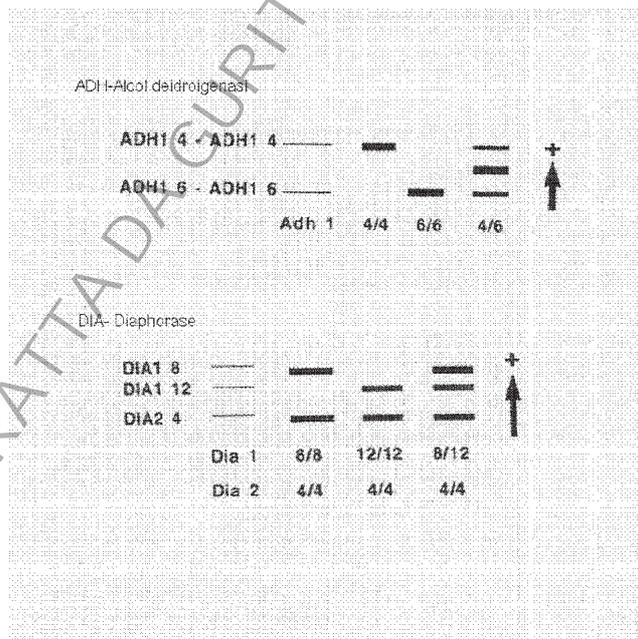
DIA diaforasi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MDH - Malato-deidrogenasi Sist. tamp. pH 6,5

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mdh 5	12/12	12/12	15/15	12/12	12/12	12/12	12/12	15/15	12/12	12/12	12/12	12/15	12/12
Mdh 4	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12
Mmm	M/M	M/M	M/M	m/m	M/M	M/M	M/M	M/M	m/m	M/M	M/M	M/M	M/M
Mdh 3	16/16	18/18	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	18/18
Mdh 2	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	3/3	3/3	3/3	3/4,5	3/4,5	3/3
Mdh 1	6/6	6/6	6/6	6/6	10,5/10,5	1/1	1/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6

	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Mdh 5	15/15	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/15
Mdh 4	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12
Mmm	M/M	M/M	M/M	M/M	M/M	M/M	M/M	M/M	M/M	M/M	M/M	M/M
Mdh 3	18/18	16/16	18/18	18/16	16/16	16/16	16/18	16/16	16/16	16/18	16/16	16/18
Mdh 2	3/3	3/6	3/3	3/3	3/3	4,5/4,5	4,5/6	3/6	3/3	3/6	3/3	3/6
Mdh 1	6/6	1/6	6/6	1/6	1/1	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6	6/6

MDH - Malato-deidrogenasi Sist. tamp. pH 5

Mdh 5	12/12	15/15	12/15	12/12	12/12	15/15	12/15
Mdh 4	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12	12/12
Mdh 3	16/16	16/16	16/16	18/18	16/18	18/18	16/18

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Bibliografia

Bourgoin-Grenèche, M., G. Giraud, R. Pouget. 1998 Technical reference manual for the isoenzymatic analysis of maize. GEVES ISBN2-910171-28-10.

UPOV-TG/2/6 Genève 1994.

Cardy B.J., L.W. Kannenberg. 1982 Allozymic variation among maize inbred lines and hhybrids: application for cultivar identification. Crop Sci. 22:1016-1020

Smith J.S.C., O.S. Smith. 1989 The description and assessment of distance between inbred lines of maize: II. The utility of morphological, biochemical, and genetic descriptorsand ascheme for testing of distinciveness between inbredn lines. Maydica 34: 151-161

Smith J.S.C., O.S. Smith. 1987 Associations among inbred lines of maize using electrophoretic, chromatographic and pedigree data. 1 Multivariate and cluster analysis of data from Lancaster Sure Crop derived lines. TAG 73: 654-664

Smith J.S.C., O.S. Smith. 1988 Associations among inbred lines of maize using electrophoretic, chromatographic and pedigree data. 2 Multivariate and cluster analysis of data from Iowa Stiff Stalk Synthetic derived lines. TAG 76: 39-44

Smith J.S.C., M.M. Goodman, C.W. Stuber. 1985 Genetic variability within U.S. maize germplasm. I – Historically important lines. Crop Sci. 25: 550-554

Smith J.S.C., M.M. Goodman, C.W. Stuber. 1985 Genetic variability within U.S. maize germplasm. II –.Widely used inbred lines 1970-1979 Crop Sci. 25: 681-685.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 1:Elenco linee di riferimento

Linee di Riferimento	Alleli																
	Mdh1	**Mdh2**	**Mdh3**	**Mdh4**	**Mm**	**Mdh5**	**Idh1**	**Idh2**	**Pgd1**	**Pgd2**	**Pgm1**	**Pgm2**	**Pgi1**	**Acp1**	**Adh1**	**Dia1**	**Dia2**
A632	6/6	6/6	16/16	12/12	MM	12/12	4/4	6/6	3,8/3,8	2,8/2,8	9/9	4/4	5/5	4/4	4/4	8/8	4/4
CO158	6/6	3/3	18/18	12/12	MM	12/12	6/6	6/6	3,8/3,8	5/5	9/9	4/4	4/4	4/4	4/4	12/12	4/4
CO220	6/6	6/6	16/16	12/12	MM	12/12	4/4	6/6	3,8/3,8	5/5	9/9	4/4	4/4	4/4	4/4	8/8	4/4
F2	6/6	6/6	16/16	12/12	MM	15/15	4/4	4/4	3,8/3,8	5/5	9/9	1/1	4/4	2/2	6/6	8/8	4/4
F7	6/6	3/3	16/16	12/12	MM	12/12	6/6	4/4	2/2	5/5	9/9	4/4	4/4	3/3	4/4	8/8	4/4
F252	1/1	3/3	16/16	12/12	MM	12/12	4/4	4/4	3,8/3,8	5/5	9/9	4/4	4/4	3/3	4/4	8/8	4/4
W401	6/6	4,5/4,5	16/16	12/12	MM	12/12	4/4	6/6	2/2	5/5	9/9	3/3	4/4	2/2	4/4	8/8	4/4

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Allegato 6

COSTI DELLE PROVE PER L'ISCRIZIONE DI NUOVI IBRIDI O VARIETÀ DI MAIS AL REGISTRO (PER ANNO E PER VARIETÀ) (Euro)

Tipologia	*Spese generali di coordinamento*	*Prova Descrittiva*		*Prova Agronomica*		*Analisi di laboratorio*						*Costo totale*
						Elettroforesi		*NIRS*		*Amilosio*		
	A	B		C		D		E		F		G=A+B+C+D+E+F
Ibridi da granella classe FAO 200 300 400 - I anno	290,00	750,00	[b1+(2 x b2)]	750,00	(c1 x 2 x 5)	246,00	[d1+(2 x b2)]	-	-	-		2.036,00
Ibridi da granella classe FAO 200 300 400 - II anno	290,00	400,00	(b1)	1.200,00	(c1 x 2 x 8)	82,00	(d1)	-	-	-		1.972,00
Ibridi da granella classe FAO 500 600 700 - I anno	290,00	750,00	[b1+(2 x b2)]	750,00	(c1 x 2 x 5)	246,00	[d1+ (2 x b2)]	-	-	-		2.036,00
Ibridi da granella classe FAO 500 600 700 - II anno	290,00	400,00	(b1)	1.800,00	(c1 x 2 x 12)	82,00	(d1)	-	-	-		2.572,00
Varietà a libera impollinazione da granella tutte le classi - I anno	290,00	400,00	(b1)	750,00	(c1 x 2 x 5)	82,00	(d1)	-	-	-		1.522,00
Varietà a libera impollinazione da granella - FAO 200 300 400 - II anno	290,00	400,00	(b1)	1.200,00	(c1 x 2 x 8)	82,00	(d1)	-	-	-		1.972,00
Varietà a libera impollinazione da granella Fao 500 600 700 - II anno	290,00	400,00	(b1)	1.800,00	(c1 x 2 x 12)	82,00	(d1)	-	-	-		2.572,00
Ibridi da "trinciato" tutte le classi - I anno	290,00	750,00	[b1+(2 x b2)]	675,00	(c2 x 3 x 3)	246,00	[d1+ (2 x b2)]	900,00	(E x 3 x 3)	-		2.861,00
Ibridi da "trinciato" tutte le classi - II anno	290,00	400,00	(b1)	675,00	(c2 x 3 x 3)	82,00	(d1)	900,00	(E x 3 x 3)	-		2.347,00
Ibridi ad alto contenuto di amilosio classe FAO 200 300 400 - I anno	290,00	750,00	[b1+(2 x b2)]	750,00	(c1 x 2 x 5)	246,00	[d1+(2 x b2)]	-	-	30,00		2.066,00
Ibridi ad alto contenuto di amilosio classe FAO 200 300 400- II anno	290,00	400,00	(b1)	1.200,00	(c1 x 2 x 8)	82,00	(d1)	-	-	30,00		2.002,00
Ibridi ad alto contenuto di amilosio classe FAO 500 600 700 - I anno	290,00	750,00	[b1+(2 x b2)]	750,00	(c1 x 2 x 5)	246,00	[d1+ (2 x b2)]	-	-	30,00		2.066,00
Ibridi ad alto contenuto di amilosio classe FAO 500 600 700 - II anno	290,00	400,00	(b1)	1.800,00	(c1 x 2 x 12)	82,00	(d1)	-	-	30,00		2.602,00
Ibridi Mais dolce o da pop corn – I anno	290,00	750,00	[b1+(2 x b2)]			246,00	[d1+ (2 x b2)]					1.286,00
Ibridi Mais dolce o da pop corn – II anno	290,00	400,00	(b1)			82,00	(d1)					772,00
Varietà a libera impollinazione Mais dolce o da pop corn – I e II anno	290,00	400,00	(b1)			82,00	(d1)					772,00

< Esecuzione della valutazione della resistenza a particolari principi attivi di controllo infestanti (*Allegato 4*): 300 € per varietà (compreso testimone).

< Nel caso previsto dal punto 1.4, ove sia richiesto un ulteriore approfondimento sui componenti, al costo dell'analisi elettroforetica prevista per il II anno, verrà addebitato un costo aggiuntivo di 82,00 € e al costo della prova descrittiva prevista per il II anno, verrà addebitato un costo aggiuntivo di 175,00 € per componente controllato nuovamente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Costi unitari

A	*Spese generali di coordinamento*	€	290,00
B	**Descrittiva**		
b1	Ibrido o varietà	€	400,00
b2	parentale	€	175,00
C	**Agronomica**		
c1	per parcella (granella)	€	75,00
c2	per parcella (trinciato)	€	75,00
D	**Elettroforesi**		
d1	Ibrido o varietà	€	246,00
d2	parentale	€	82,00
E	**Analisi qualitative (trinciato)**	€	100,00
F	**Analisi qualitative amilosio (granella)**	€	30,00
G	**Prova diserbo**	€	300,00

08A01225

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1º febbraio 2008.

Designazione della Società LA.P.I. S.p.A. - Laboratorio Prevenzione Incendi, in Prato, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il decreto dirigenziale n. 825/2004 in data 26 ottobre 2006 con il quale è stato designato il Laboratorio LA.P.I. S.p.A. alle esecuzioni delle prove di valutazione per taluni prodotti antincendio dell'allegato A.1/3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, limitatamente al modulo B;

Viste le istanze rispettivamente in data 9 luglio 2007 prot. n. 345C/07/CA e in data 22 novembre 2007 prot. n. 563/C/07/CA, con cui LA.P.I. - Laboratorio Prevenzione Incendi S.p.A, - con sede a Prato (Firenze), via della Quercia, 11 - ha chiesto di essere autorizzato all'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità CE degli equipaggiamenti marittimi di cui all'allegato A1 parte 3ª del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 136/2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale viene costituito un Gruppo Ispettivo allo scopo di esperire le verifiche presso gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, art. 7;

Visto l'esito degli accertamenti delle verifiche eseguite presso la sede del laboratorio LA.P.I. nei giorni 5 e 6 luglio 2007;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno con il dp. prot. n. 8741 del 10 dicembre 2007;

Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento;

Decreta:

Art. 1.

La Società LA.P.I. - Laboratorio Prevenzione Incendi S.p.A, - con sede a Prato (Firenze), via della Quercia, 11, è designato quale organismo di prova, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, per i seguenti equipaggiamenti marittimi:

Moduli B + D

A.1/3.1 Sottofondo di copertura del ponte di coperta;

A.1/3.3 Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumento protettivo;

A.1/3.5 Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti;

Moduli B + D + F

A.1/3.11 Divisioni di classe A e B resistenza al fuoco;

A.1/3.13 Materiali non combustibili;

A.1/3.14 Materiali diversi dall'acciaio per tubolature che attraversano divisioni di classe A e B;

A.1/3.15 Materiali diversi dall'acciaio per tubolature di adduzione di olio combusibile - tubolature e raccordi, valvole, tubolature flessibili e relativi dispositivi di montaggio;

A.1/3.16 Porte tagliafuoco;

A.1/3.17 Componenti dei sistemi di comando delle porte tagliafuoco;

A.1/3.18 Superfici esposte e rivestimenti di pavimenti con limitata attitudine alla propagazione della fiamma. Impiallacciature decorative; sistemi di pitturazione; rivestimenti di pavimenti; rivestimenti delle coibentazioni delle tubolature;

A.1/3.19 Tendaggi, tendine e altri articoli tessili sospesi;

A.1/3.20 Tappezzerie di mobili;

A.1/3.21 Componenti per letti;

A.1/3.22 Sbarramenti antincendio;

A.1/3.23 Condotti di materiale non combustibile che attraversano divisione di classe A;

A.1/3.24 Canalizzazioni per cavi elettrici che attraversano divisioni di classe A;

A.1/3.25 Finestre e portellini;

A.1/3.26 Attraversamenti nelle divisioni di classe «A». Canalizzazioni per cavi elettrici; attraversamenti di tubolature, condotte, giunzioni;

A.1/3.27 Attraversamenti nelle divisioni di classe «B». Canalizzazioni per cavi elettrici; attraversamenti di tubolature, condotte, giunzioni;

A.1/3.29 Manichette da incendio;

A.1/3.32 Materiali per limitare la propagazione del fuoco (eccetto mobili) per imbarcazioni ad alta velocità;

A.1/3.33 Materiali per limitare la propagazione del fuoco (mobili) per imbarcazioni ad alta velocità;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A.1/3.34 Divisioni resistenti al fuoco per imbarcazioni ad alta velocità;

A.1/3.35 Porte tagliafuoco su imbarcazioni ad alta velocità;

A.1/3.36 Sbarramenti antincendio su imbarcazioni ad alta velocità;

A.1/3.37 Attraversamenti nelle divisioni resistenti al fuoco per imbarcazioni ad alta velocità - canalizzazioni per cavi elettrici, attraversamenti di tubolature, condotte, giunzioni ecc.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2008

Il comandante generale amm. isp. capo (cp)
POLLASTRINI

08A01282

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 febbraio 2008.

Modifica dei decreti 11 luglio 2006 e 24 ottobre 2007, relativi ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 4 maggio 2005, ed in particolare il progetto n. 895 presentato dalla GSG Software S.r.l., dall'Università degli studi di Lecce, dipartimento di ingegneria dell'innovazione, dall'Università di Bologna dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica e dall'Università della Calabria dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica (DEIS), per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1382 dell'11 luglio 2006, con il quale il progetto n. 895, è stato rispettivamente ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e successivamente rettificato con decreto dirigenziale n. 1584 del 24 ottobre 2007;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale 1382 dell'11 luglio 2006, per mero errore materiale relativamente all'Università di Bologna dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica, sono stati indicati i costi in zona Eleg. 87.3c in luogo correttamente della zona Non Eleg.;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dirigenziali n. 1382 dell'11 luglio 2006 e n. 1584 del 24 ottobre 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 895 presentato dalla GSG Software S.r.l., dall'Università degli studi di Lecce dipartimento di ingegneria dell'innovazione, dall'Università di Bologna dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica e dall'Università della Calabria dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica (DEIS), relativamente all'Università di Bologna dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1382 dell'11 luglio 2006, rettificato con decreto dirigenziale n. 1584 del 24 ottobre 2007, sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1382 dell'11 luglio 2006 e rettificato con decreto dirigenziale n. 1584 del 24 ottobre 2007, per il progetto n. 895 presentato dalla GSG Software Srl, dall'Università degli studi di Lecce dipartimento di ingegneria dell'innovazione, dall'Università di Bologna dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica e dall'Università della Calabria dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica (DEIS), relativamente all'Università di Bologna dipartimento di elettronica, informatica e sistemistica è diminuito di euro 10.250,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 895 del 29/01/2004 Comitato del 20/09/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo: RACCORSU - Razionalizzazione ed ottimizzazione del sistema di raCCOlta di Rifiuti Solidi Urbani.

Inizio: 03/08/2006

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

GSG Software S.R.L.

RENDE (CS)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE

LECCE (LE)

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - DIP. ELETTRONICA, INFORMATICA E SISTEMISTICA

BOLOGNA (BO)

UNIVERSITA' DELLA CALABRIA-DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMATICA E SISTEMISTICA (DEIS)

Arcavacata di Rende (CS)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.186.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	860.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	326.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 690.000,00	€ 276.000,00	€ 966.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 155.000,00	€ 50.000,00	€ 205.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 860.000,00	€ 326.000,00	€ 1.186.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	715.350,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	189.700,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A01191

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Savona in data 21 gennaio 2008, prot. n. 708, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Savona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un guasto a un disco di memoria del server dei servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 16 gennaio 2008;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 6 febbraio 2008 prot. n. 5868;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

il giorno 16 gennaio 2008, regione Liguria: Ufficio provinciale di Savona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 8 febbraio 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A01295

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 gennaio 2008.

Consultazione pubblica relativa alla modifica dell'articolo 40 della deliberazione n. 417/06/CONS, a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente. (Deliberazione n. 26/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 gennaio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex-ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

Vista la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, che apporta «Ulteriori modifiche alla delibera n. 118/04/CONS recante Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed, in particolare, l'art. 40;

Considerato in particolare che l'Autorità, tenendo in considerazione le indicazioni della Commissione europea, ha previsto — nel testo di decisione finale relativo al mercato n. 9 — che il definitivo percorso regolamentare (glide path) che conduce alla simmetria delle tariffe di terminazione tra operatori sia fondato, come richiesto dalla Commissione, sulla preliminare definizione ed applicazione di un modello di costi (il Modello) e che tale Modello preveda la definizione di una tariffa che contemperi il diritto degli operatori alternativi di vedere riconosciuti i costi sostenuti con l'esigenza che gli stessi conseguano la massima efficienza nella fornitura del servizio di terminazione;

Vista la lettera della Commissione europea, del 9 agosto 2006, a commento della decisione finale dell'Autorità in relazione al mercato della terminazione su rete fissa (mercato n. 9 tra quelli individuati dalla Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex-ante*), con la quale la Commissione europea ha invitato l'Autorità a: *i)* spiegare le ragioni per le quali — in occasione della decisione finale — la durata del glide path sia stata estesa da quattro a cinque anni; *ii)* tenere conto dell'opportunità che le attività relative alla definizione di un modello di costi per il calcolo del valore di terminazione di un operatore efficiente vengano svolte in stretta collaborazione con l'ERG;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto opportuno procedere alla definizione del Modello avvalendosi della collaborazione di una società di consulenza di comprovata esperienza nel settore e dell'attività di supervisione scientifica di un professionista indipendente di livello internazionale;

Considerato che, in tal senso, l'Autorità con la delibera n. 633/06/CONS ha conferito alla società European Economics Research Ltd (Europe Economics, o EE) l'incarico di consulenza per la definizione del Modello e, con la delibera n. 611/06/CONS, ha affidato al prof. Gerard Pogorél, professore dell'ENST di Parigi, l'incarico di consulenza per la supervisione del Modello stesso;

Vista la determinazione n. 22/06/SG, pubblicata sul sito web dell'Autorità il 20 dicembre 2006, recante «Costituzione del gruppo di lavoro per la predisposizione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per gli operatori alternativi notificati, di cui all'art. 40, comma 11, della delibera n. 417/06/CONS», con il compito di coordinare le attività per la definizione ed applicazione del Modello, con particolare riferimento ai compiti affidati ai consulenti esterni, così da garantire che le attività svolte siano coerenti con tali compiti;

Vista la «Comunicazione di avvio del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati nn. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)" quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;

Considerate le attività svolte dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica in merito ai procedimenti di valutazione, ai sensi dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, delle richieste di autorizzazione delle condizioni di offerta proposte dagli operatori Fastweb S.p.a., BT Italia S.p.a., Tele2 S.p.a. e Tiscali S.p.a. per il servizio di terminazione per le chiamate vocali in postazione fissa (c.d. «procedimenti in deroga»), il cui avvio è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2007 per Fastweb e BT Italia, e il 2 marzo 2007 per Tiscali e Tele2;

Vista, in particolare, la delibera n. 692/07/CONS con cui si sono concluse le attività relative ai procedimenti in deroga e definite, quindi, le tariffe di terminazione, autorizzate in deroga al comma 3, dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, per le società Fastweb, BT Italia e Tiscali;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito alla proposta di modifica della delibera n. 417/06/CONS in esame;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente le modifiche dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell'adozione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente di cui all'art. 40, comma 11, della delibera n. 417/06/CONS (il «Modello»).

2. Le modalità di consultazione, lo schema di provvedimento di modifica dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS ed il Modello utilizzato a tal fine sono riportati rispettivamente negli allegati A, B e C (quest'ultimo in formato elettronico) alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Lo schema di provvedimento allegato alla presente delibera è trasmesso, contestualmente, alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini indicati dall'art. 12 del codice delle Comunicazioni elettroniche.

5. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, priva degli allegati.

Napoli, 16 gennaio 2008

Il Presidente
CALABRÒ

I Commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

08A01087

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 febbraio 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Angelo Andreoli e dal sig. Sergio Viani, delegati dal Comune di Valvestino (delibera n. 5 del 2 febbraio 2008), di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 secondo comma della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che il territorio del Comune di Valvestino sia separato dalla regione Lombardia per entrare a far parte integrante della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige?».

Il sig. Andreoli e il sig. Viani dichiarano di eleggere domicilio in Roma - Largo Gaetano La Loggia n. 21 - presso il sig. Lucca Lidio tel. 06/55265893.

08E01329

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 febbraio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4586
Yen	156,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,480
Corona danese	7,4557
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74315
Fiorino ungherese	263,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Zloty polacco	3,5998
Nuovo leu romeno	3,6410
Corona svedese	9,3493
Corona slovacca	33,032
Franco svizzero	1,6083
Corona islandese	98,30
Corona norvegese	7,9830
Kuna croata	7,2661
Rublo russo	35,9630
Nuova lira turca	1,7545
Dollaro australiano	1,6251
Real brasiliano	2,5483
Dollaro canadese	1,4562
Yuan cinese	10,5019
Dollaro di Hong Kong	11,3782
Rupia indonesiana	13506,64
Won sudcoreano	1379,84
Peso messicano	15,6953
Ringgit malese	4,7237
Dollaro neozelandese	1,8576
Peso filippino	59,657
Dollaro di Singapore	2,0659
Baht tailandese	46,748
Rand sudafricano	11,2064

Cambi del giorno 14 febbraio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4626
Yen	158,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,346
Corona danese	7,4542
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,74160
Fiorino ungherese	261,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	3,5848
Nuovo leu romeno	3,6491
Corona svedese	9,3288
Corona slovacca	32,931
Franco svizzero	1,6112
Corona islandese	97,31
Corona norvegese	7,9510
Kuna croata	7,2610
Rublo russo	36,0180
Nuova lira turca	1,7499
Dollaro australiano	1,6164
Real brasiliano	2,5473
Dollaro canadese	1,4560
Yuan cinese	10,5167
Dollaro di Hong Kong	11,4093
Rupia indonesiana	13477,86
Won sudcoreano	1381,65
Peso messicano	15,7010
Ringgit malese	4,7308
Dollaro neozelandese	1,8522
Peso filippino	59,879
Dollaro di Singapore	2,0722
Baht tailandese	46,803
Rand sudafricano	11,2240

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A01294 - 08A01293

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato dell'Istituto nazionale di statistica, recante: «Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di dicembre 2007, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 31 gennaio 2008).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 44, prima colonna, al primo e quarto rigo della tabella, relativamente all'anno 2007, dove è scritto:

«Gennaio 128,5 1,5 *3,6*
Aprile 129,2 1,4 *3,7*», leggasi:
«Gennaio 128,5 1,5 *3,7*
Aprile 129,2 1,4 *3,4*».

08A01250

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-043) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 2 2 0 *

€ 1,00